SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 19 febbraio 2018

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERA 15 febbraio 2018.

Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari. (Delibera n. 20307**).** (18A01210)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2018, n. **11**.

Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *f), g), h), i), l)* e *m)*, della legge 23 giugno 2017, n. 103.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di giudizi di impugnazione, e in particolare l'articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del Codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche in materia di regole generali sulle impugnazioni

1. All'articolo 568 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione.».

2. All'articolo 570, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, le parole: «Il procuratore generale» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 593-*bis*, comma 2, il procuratore generale».

Art. 2.

Modifiche alla disciplina dei casi di appello

1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

2. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.»;

b) al comma 3, dopo la parola: «Sono» sono inserite le seguenti: «in ogni caso» e dopo le parole: «la sola pena dell'ammenda» sono aggiunte infine le seguenti: «e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa».

2. All'articolo 428 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo il comma 3-*ter* è aggiunto il seguente:

«3-*quater*. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.».

Art. 3.

Appello del pubblico ministero

1. Dopo l'articolo 593 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, è inserito il seguente:

«Art. 593-*bis* *(Appello del pubblico ministero)*. — 1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d'assise e del tribunale può appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale.

2. Il procuratore generale presso la corte d'appello può appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.».

2. All'articolo 428, comma 1, lettera *a)*, del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo le parole: «e il procuratore generale» sono aggiunte le seguenti: «nei casi di cui all'articolo 593-*bis*, comma 2.».

Art. 4.

Modifiche alla disciplina in materia di appello incidentale

1. All'articolo 595 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'articolo 584.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.».

Art. 5.

Modifica alla disciplina sui casi di ricorso per cassazione

1. All'articolo 606 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.».

Art. 6.

Abrogazione della disposizione sulla comunicazione al procuratore generale dell'appello dell'imputato

1. L'articolo 166 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è abrogato.

Art. 7.

Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione

1. Dopo l'articolo 165 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 165-*bis (Adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione).* — 1. Gli atti da trasmettere al giudice dell'impugnazione devono contenere, in distinti allegati formati subito dopo la presentazione dell'atto di impugnazione, a cura del giudice o del presidente del collegio che ha emesso il provvedimento impugnato, i seguenti dati:

a) i nominativi dei difensori, di fiducia o d'ufficio, con indicazione della data di nomina;

b) le dichiarazioni o elezioni o determinazioni di domicilio, con indicazione delle relative date;

c) i termini di prescrizione riferiti a ciascun reato, con indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione;

d) i termini di scadenza delle misure cautelari in atto, con indicazione della data di inizio e di eventuali periodi di sospensione o proroga.

2. Nel caso di ricorso per cassazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è inserita in separato fascicolo allegato al ricorso, qualora non già contenuta negli atti trasmessi, copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera *e)*, del codice; della loro mancanza è fatta attestazione.».

Art. 8.

Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado

1. Dopo l'articolo 166 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 166-*bis (Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado).* — 1. Al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione delle sentenze di primo grado, il procuratore generale presso la corte d'appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto.».

Art. 9.

Modifiche alla disciplina delle impugnazioni nei procedimenti innanzi al giudice di pace

1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, è inserito il seguente:

«Art. 39-*bis (Ricorso per cassazione).* — 1. Contro le sentenze pronunciate in grado d'appello il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del codice di procedura penale.».

Art. 10.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 82, 83 e 84, lettere *f), g), h), i), l)* e *m)*, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario):

«82. Il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la riforma dell'ordinamento penitenziario, secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dai commi 84 e 85.

83. I decreti legislativi di cui al comma 82 sono adottati, su proposta del Ministro della giustizia, relativamente alle materie a cui si riferiscono i princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 84 nel termine di tre mesi, e relativamente alle restanti materie nel termine di un anno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I termini per l'esercizio delle deleghe decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di delega, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati.

84. Nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

lettere da *a)* ad *e) omissis*;

f) prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace;

g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;

h) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di proscioglimento, nonché avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbia stabilito una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;

i) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso la sentenza di condanna, nonché avverso la sentenza di proscioglimento emessa al termine del dibattimento salvo che sia pronunciata con le formule: «il fatto non sussiste» o «l'imputato non ha commesso il fatto»;

l) escludere l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda e delle sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa;

m) prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 568 e 570 del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto legislativo:

«Art. 568 *(Regole generali)*. — 1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati.

2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28.

3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.

4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse.

*4-*bis*. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all'imputato solo con ricorso per cassazione.*

5. L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.».

«Art. 570 *(Impugnazione del pubblico ministero)*. — 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. *Salvo quanto previsto dall'art. 593*-bis*, comma 2, il procuratore generale* può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento.

2. L'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.

3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell'atto di appello può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 428 e 593 del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto legislativo:

«Art. 428. Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.

1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale *nei casi di cui all'art. 593*-bis*, comma 2*;

b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

2. La persona offesa può proporre appello nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7.

3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

3-*bis*. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 606.

3-*ter*. Sull'impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 611.

3-quater. *Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.*»

«Art. 593 *(Casi di appello)*. — *1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.*

2. Il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato può appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

3. Sono *in ogni caso* inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda *e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa*.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 595 del codice di procedura penale, così come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 595 *(Appello incidentale)*. — *1. L'imputato che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la notificazione prevista dall'art. 584.*

2. L'appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582, 583 e 584.

3. Entro quindici giorni dalla notificazione dell'impugnazione presentata dalle altre parti, l'imputato può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.

4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell'appello principale o di rinuncia allo stesso.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 606 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 606 *(Casi di ricorso)*. — 1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;

c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;

d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'art. 495, comma 2;

e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.

2-bis*. Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere* a)*,* b) *e* c).

3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.».

Note all'art. 6:

— Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), modificato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1989, n. 182, supplemento ordinario.

18G00031

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 1° febbraio 2018.

Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di «Broni».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia ambientale» che individua, tra gli altri, il sito «Broni» come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 26 novembre 2002 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Broni»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto in particolare l'art. 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 36-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che individua la procedura per la ridefinizione dei perimetri dei siti di bonifica di interesse nazionale;

Vista la deliberazione n. X/6530 della seduta del 28 aprile 2017 della giunta della Regione Lombardia, trasmessa con nota della Regione Lombardia del 5 maggio 2017 con protocollo n. 26929, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 9432/STA dell'8 maggio 2017, e contenente, ai sensi dell'art. 36-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la «Proposta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riperimetrazione del sito di interesse nazionale di Broni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 novembre 2002», comprensiva dell'allegato «Criteri per la definizione della proposta di riperimetrazione del sito di interesse nazionale di Broni» con indicata la nuova perimetrazione proposta, costituita dal perimetro individuato nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 26 novembre 2002 con l'aggiunta delle seguenti tre aree, tutte relative ad edifici pubblici:

a) ex sede della scuola primaria «P. Baffi» presso il plesso scolastico di viale Gramsci in Broni, di proprietà del Comune di Broni, dismessa dal settembre 2015;

b) sede del liceo scientifico «L.G. Faravelli» presso il plesso scolastico di viale Gramsci in Broni, di proprietà della Provincia di Pavia;

c) sede del Centro trasfusionale AVIS, presso l'Ospedale «Arnaboldi» di via Emilia in Broni, di proprietà dell'Azienda socio-sanitaria territoriale di Pavia;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 maggio 2017 con protocollo n. 9509/STA con la quale si chiede alla Regione Lombardia di trasmettere i dati relativi alle aree da includere nel perimetro georeferenziati e in formato CAD o GIS, nonché i dati catastali relativi alle aree da includere nel perimetro;

Vista la nota della Regione Lombardia dell'11 maggio 2017 con protocollo n. 28425, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 9859/STA dell'11 maggio 2017, con la quale vengono trasmessi i file georeferenziati delle aree da includere nel nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Broni» e vengono indicati i relativi dati catastali;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 maggio 2017 con protocollo n. 10084/STA con la quale si chiedono alla Regione Lombardia chiarimenti in merito ad alcune difformità riscontrate nella documentazione trasmessa a corredo della proposta di riperimetrazione, nonché si ribadisce la richiesta di trasmettere i dati catastali (in formato *shape file* con sistema di riferimento WGS 84 fuso 32) che permettano la corretta identificazione delle particelle relative alle aree da includere nel nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Broni»;

Viste le note della Regione Lombardia del 6 giugno 2017 con protocollo n. 33012 e del 22 giugno 2017 con protocollo n. 35816, acquisite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rispettivamente al protocollo n. 11952/STA del 6 giugno 2017 e n. 13249/STA del 22 giugno 2017, con le quali:

a) vengono forniti chiarimenti in merito alla proposta di riperimetrazione, specificando che il nuovo perimetro proposto è quello indicato nella deliberazione n. X/6530 della seduta del 28 aprile 2017 della giunta della Regione Lombardia e che eventuali differenze rispetto all'originaria perimetrazione, nella parte non interessata dalla proposta di modifica, sono dovute a meri errori di trascrizione;

b) si specifica che l'indicazione delle particelle catastali va intesa limitatamente per la porzione delle stesse che compongono le aree che si chiede di includere nella nuova perimetrazione;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 giugno 2017 con protocollo n. 13612/STA con la quale è stata indetta, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, una Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona avente ad oggetto la «Proposta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riperimetrazione del sito di interesse nazionale di Broni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 novembre 2002»;

Vista la nota della Fibro Service srl del 6 luglio 2017, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 14359/STA del 7 luglio 2017, con la quale si chiede l'esclusione dell'area di proprietà individuata al foglio 17 mappale 337 sub. 5 (ex mappali 476 e 479) dal sito di bonifica di interesse nazionale «Broni»;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 luglio 2017 con protocollo n. 14605/STA con la quale è stata trasmessa, ai soggetti convocati alla Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona indetta con nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 giugno 2017 con protocollo n. 13612/STA, la richiesta di Fibro Service srl contenuta nella citata nota del 6 luglio 2017;

Vista la nota dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del 18 luglio 2017 con protocollo n. 7216, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 15123/STA del 19 luglio 2017, nella quale si evidenzia che, per esprimere un parere sulla «Proposta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riperimetrazione del sito di interesse nazionale di Broni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 novembre 2002», è necessario che sia trasmessa ulteriore documentazione integrativa della proposta di riperimetrazione avanzata dalla Regione Lombardia;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 luglio 2017 con protocollo n. 15385/STA con la quale è stata trasmessa ai soggetti convocati alla Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona indetta con nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 giugno 2017 con protocollo n. 13612/STA, la nota dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del 18 luglio 2017 con protocollo n. 7216, richiedendo alla Regione Lombardia di provvedere all'invio della documentazione richiesta;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 agosto 2017 con protocollo n. 17644/STA con la quale, richiamate le precedenti note, si sollecita la Regione Lombardia a trasmettere quanto richiesto, disponendo la sospensione dei termini fissati nella nota del 27 giugno 2017 con protocollo n. 13612/STA, stabilendo come nuovo termine entro cui produrre quanto richiesto il giorno 26 settembre 2017 e evidenziando che, in mancanza dell'acquisizione della documentazione richiesta, si procederà sulla base di quella prodotta che «non consente una positiva conclusione del procedimento»;

Vista la nota dell'Istituto superiore di sanità del 4 settembre 2017 con protocollo n. 25841, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 17977/STA del 4 settembre 2017, nella quale si evidenzia che, per esprimere un parere sulla «Proposta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riperimetrazione del sito di interesse nazionale di Broni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 novembre 2002», è necessario che sia trasmessa ulteriore documentazione integrativa della proposta di riperimetrazione avanzata dalla Regione Lombardia;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 settembre 2017 con protocollo n. 18099/STA con la quale è stata trasmessa, ai soggetti convocati alla Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona indetta con nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 giugno 2017 con protocollo n. 13612/STA, la nota dell'Istituto superiore di sanità del 4 settembre 2017 con protocollo n. 25841, richiedendo in particolare alla Regione Lombardia di provvedere all'invio della documentazione richiesta;

Vista la nota dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale del 26 settembre 2017 con protocollo n. 47142, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 20294/STA del 26 settembre 2017, nella quale si evidenzia che, per esprimere un parere sulla «Proposta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riperimetrazione del sito di interesse nazionale di Broni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 novembre 2002», è necessario che sia trasmessa ulteriore documentazione integrativa della proposta di riperimetrazione avanzata dalla Regione Lombardia;

Vista la scheda valutativa sulla richiesta di esclusione dal perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Broni» da parte della Fibro Service srl, trasmessa dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con nota del 26 settembre 2017 con protocollo n. 9009, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 20594/STA del 28 settembre 2017 che ritiene insufficiente, ai fini di una valutazione, la documentazione presentata;

Considerato che nell'ulteriore termine fissato nella nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 agosto 2017 con protocollo n. 17644/STA la Regione Lombardia non ha provveduto a trasmettere la richiesta documentazione integrativa alla «Proposta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riperimetrazione del sito di interesse nazionale di Broni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 novembre 2002»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare n. 416/STA del 4 ottobre 2017 con il quale è stato concluso negativamente il procedimento relativo alla «Proposta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riperimetrazione del sito di interesse nazionale di Broni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 novembre 2002», trasmessa dalla Regione Lombardia con nota del 5 maggio 2017 con protocollo n. 26929;

Vista la documentazione integrativa alla «Proposta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riperimetrazione del sito di interesse nazionale di Broni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 novembre 2002» trasmessa dalla Regione Lombardia con nota del 2 ottobre 2017 con protocollo n. 56940, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 21412/STA del 9 ottobre 2017;

Visto il verbale, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota del 21 novembre 2017 con protocollo n. 24870/STA, di resoconto sintetico della riunione tecnica tenuta in data 7 novembre 2017, con la partecipazione di rappresentanti di Regione Lombardia, Provincia di Pavia, Comune di Broni, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia, Agenzia di tutela della salute di Pavia, Azienda socio-sanitaria territoriale di Pavia e Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel corso della quale è stata esaminata la situazione relativa alla proposta di riperimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di «Broni»;

Vista la nota dell'8 novembre 2017 con protocollo n. 64368, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 23849/STA dell'8 novembre 2017, con la quale la Regione Lombardia ha evidenziato che la proposta di riperimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di «Broni», contenuta nella citata deliberazione n. X/6530 della seduta

del 28 aprile 2017 della giunta della Regione Lombardia, rappresenta una prima fase di riperimetrazione che individua le strutture e gli ambiti da sottoporre più urgentemente a bonifica da amianto, specificando altresì che, al fine di una più approfondita valutazione sulle caratteristiche del sito e in particolare al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario, la Regione Lombardia con la delibera di giunta regionale n. 5904 del 28 novembre 2016 ha formalizzato lo schema di convenzione con l'Agenzia di tutela della salute di Pavia per l'attuazione del progetto di epidemiologia ambientale volto a valutare l'impatto dell'insediamento Fibronit sulla popolazione residente nel Comune di Broni e in quelli limitrofi;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 novembre 2017 con protocollo n. 23910/STA con la quale è stata indetta, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, una Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona avente ad oggetto la «Proposta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riperimetrazione del sito di interesse nazionale di Broni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 novembre 2002», contenuta nella citata deliberazione n. X/6530 della seduta del 28 aprile 2017 della giunta della Regione Lombardia, considerati altresì i documenti integrativi trasmessi dalla Regione Lombardia con le note dell'11 maggio 2017 con protocollo n. 28425, del 6 giugno 2017 con protocollo n. 33012, del 22 giugno 2017 con protocollo n. 35816 e del 2 ottobre 2017 con protocollo n. 56940;

Visto il riepilogo della documentazione relativa alla «Proposta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riperimetrazione del sito di interesse nazionale di Broni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 novembre 2002», trasmesso dalla Regione Lombardia con nota del 21 novembre 2017 con protocollo n. 66918, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 24929/STA del 21 novembre 2017;

Vista la relazione tecnico-scientifica sulla proposta di ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Broni» trasmessa dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con nota del 13 dicembre 2017 con protocollo n. 11595, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 26907/STA del 14 dicembre 2017, nella quale si esprime parere favorevole all'inclusione delle nuove aree previste nella proposta di riperimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale, presentata con la deliberazione n. X/6530 della seduta del 28 aprile 2017 della giunta della Regione Lombardia, a condizione che la regione si adoperi a breve a valutare un'ulteriore estensione del perimetro anche ad altre aree a elevato rischio sanitario e ambientale;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 566/STA del 15 dicembre 2017 che ha dichiarato:

a) concluso positivamente il procedimento relativo alla «Proposta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riperimetrazione del sito di interesse nazionale di Broni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 novembre 2002», trasmessa dalla Regione Lombardia con nota del 5 maggio 2017 con protocollo n. 26929, così come integrata dalla documentazione inviata dalla Regione Lombardia con le note dell'11 maggio 2017 con protocollo n. 28425, del 6 giugno 2017 con protocollo n. 33012, del 22 giugno 2017 con protocollo n. 35816 e del 2 ottobre 2017 con protocollo n. 56940;

b) che la nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Broni» sarà costituita dal perimetro individuato nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 26 novembre 2002 con l'aggiunta delle seguenti tre aree relative ad edifici pubblici:

1. ex sede della scuola primaria «P. Baffi» presso il plesso scolastico di viale Gramsci in Broni, di proprietà del Comune di Broni, dismessa dal settembre 2015;

2. sede del liceo scientifico «L.G. Faravelli» presso il plesso scolastico di viale Gramsci in Broni, di proprietà della Provincia di Pavia;

3. sede del Centro trasfusionale AVIS, presso l'Ospedale «Arnaboldi» di via Emilia, di proprietà dell'Azienda socio-sanitaria territoriale di Pavia;

Considerato che la Regione Lombardia ha precisato, sia nella nota dell'8 novembre 2017 con protocollo n. 64368, che nella nota del 21 novembre 2017 con protocollo n. 66918, che la proposta di riperimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di «Broni», contenuta nella deliberazione n. X/6530 della seduta del 28 aprile 2017 della giunta della Regione Lombardia, rappresenta una prima fase di riperimetrazione che individua le strutture e gli ambiti da sottoporre più urgentemente a bonifica da amianto;

Considerato che dalla documentazione acquisita dalla Direzione generale per la salvaguardia e la tutela delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare risulta necessario un approfondimento tecnico ai fini dell'eventuale esclusione dell'area della Fibro Service srl dal perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Broni»;

Considerato che sulla proposta di ridefinizione del perimetro del sito di interesse nazionale di bonifica di «Broni», attraverso la Conferenza di servizi indetta con la nota dell'8 novembre 2017 con protocollo n. 23910/STA, si è provveduto a sentire gli enti locali interessati, così come previsto dall'art. 36-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

1. Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Broni» viene ridefinito così come riportato nella Tavola cartografica allegata al presente decreto.

2. La cartografia ufficiale del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Broni» è conservata in originale presso la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e in copia conforme presso la Regione Lombardia.

3. Lo *shapefile* della cartografia del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Broni» è pubblicato in una sezione specifica del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente decreto, con l'allegata cartografia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2018

Il Ministro: GALLETTI

ALLEGATO

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di "BRONI"

Legenda

Perimetrazione aree terra

0 100 200 m

N

18A01083

DECRETO 2 febbraio 2018.

Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di «Trieste».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468 «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di «Trieste» come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 febbraio 2003 «Perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Trieste»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto in particolare l'art. 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 36-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che individua la procedura per la ridefinizione dei perimetri dei siti di bonifica di interesse nazionale;

Vista la delibera della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1338 del 17 luglio 2017, trasmessa con nota del 21 luglio 2017 con protocollo n. 31338, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 15425/STA del 24 luglio 2017 che ha deliberato di:

a) approvare la relazione tecnica concernente la «Ridefinizione del perimetro del sito di interesse nazionale di Trieste - area del Canale industriale», predisposta dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, allegata alla delibera;

b) proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Trieste», approvato con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 febbraio 2003, mediante l'esclusione delle aree prospicienti il Canale industriale di Trieste, come evidenziate alla TAV.2 «Proposta di riperimetrazione (aree da escludere)», corrispondenti ai mappali di cui all'allegato 1 «Proposta di riperimetrazione SIN Trieste - aree da escludere - elenco mappali», di cui alla relazione del punto precedente;

c) riconoscere la competenza regionale in merito alle necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della parte del sito che, all'esito della ridefinizione del perimetro, dovessero esulare dal sito di bonifica di interesse nazionale;

d) trasmettere la deliberazione stessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi e per gli effetti dell'art. 36-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 luglio 2017 con protocollo n. 15747 con la quale si chiede alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di trasmettere come integrazione alla documentazione inviata:

a) la lista delle aree pubbliche e private da escludere dal sito e dei nomi dei titolari per area, indicando per singola area le particelle catastali;

b) la cartografia della proposta di nuova perimetrazione del sito in formato *shape* con sistema di riferimento WGS 84;

c) i dati catastali (in formato *shape* con sistema di riferimento WGS 84) che permettano la corretta identificazione delle particelle relative alle aree da escludere nel perimetro del sito;

d) shapefile in WGS 84 della carta tecnica regionale;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 luglio 2017 con protocollo n. 15788 con la quale viene convocata una Conferenza di servizi per il giorno 24 agosto 2017 finalizzata all'esame della proposta trasmessa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Trieste»;

Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2017 con protocollo n. 22404, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 16565/STA del 7 agosto 2017, nella quale, comunicando l'impossibilità a partecipare alla Conferenza di servizi del 24 agosto 2017, il Ministero evidenzia che non si individuano osservazioni da formulare afferenti alle proprie competenze in merito alla proposta di riperimetrazione;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 10 agosto 2017 con protocollo n. 34953, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 16969/STA del 10 agosto 2017, in risposta alla citata nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 luglio 2017 con protocollo n. 15747;

Vista la nota della Seastok S.p.A. del 22 agosto 2017, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 17378/STA del 23 agosto 2017 nella quale si esprime la richiesta di escludere dal sito le residuali aree di proprietà della società pp.cc. nn. 27/1 e 5/4 in Comune di Muggia e pp.cc.nn. 4186/3 e 4189/6 in Comune di Trieste;

Visto il parere favorevole alla proposta della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Trieste», espresso dal Comune di Trieste con nota del 23 agosto 2017 con protocollo n. 154692, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 17395/STA del 23 agosto 2017;

Vista la nota della Italcementi S.p.A. del 24 agosto 2017, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 17489/STA del 24 agosto 2017 nella quale si esprime l'adesione alla proposta della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Trieste»;

Visto il verbale della Conferenza di servizi del 24 agosto 2017 che si è conclusa con la richiesta alla Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia di svolgere una serie di approfondimenti istruttori in merito alle aree Acegas Aps Amga S.p.A., Italcementi S.p.A. e Seastock S.p.A. al fine di valutare congiuntamente le successive fasi di riperimetrazione;

Vista la delibera della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1854 del 29 settembre 2017, trasmessa con nota del 5 ottobre 2017 con protocol-

lo n. 42810, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 21273/STA del 6 ottobre 2017 che ha deliberato di:

a) approvare la relazione tecnica concernente la «Modifica della proposta di ridefinizione del perimetro del sito di interesse nazionale di Trieste - area del Canale industriale», predisposta dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, allegata alla delibera;

b) modificare la delibera della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1338 del 17 luglio 2017 secondo quanto previsto dalla relazione di cui al punto precedente;

c) proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Trieste», approvato con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 febbraio 2003, mediante l'esclusione delle aree prospicienti il Canale industriale di Trieste, come evidenziate alla TAV.1 «Proposta di riperimetrazione SIN Trieste - prima fase», corrispondenti ai mappali di cui all'allegato 2 «Proposta di riperimetrazione SIN Trieste - prima fase - aree da escludere - elenco mappali», incluso nella relazione di cui al punto *a)*;

d) riconoscere la competenza regionale in merito alle necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della parte del sito che, all'esito della ridefinizione del perimetro, dovessero esulare dal sito di bonifica di interesse nazionale;

e) trasmettere la delibera stessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi e per gli effetti dell'art. 36-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 ottobre 2017 con protocollo n. 21452 con la quale si chiedono chiarimenti in merito ad alcune discrasie riscontrate nel materiale trasmesso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nella richiesta di ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Trieste», contenuta nella delibera della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1854 del 29 settembre 2017;

Vista la nota della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 10 novembre 2017 con protocollo n. 48820, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 24162/STA del 13 novembre 2017, con la quale si fornisce una spiegazione in merito alle discrasie evidenziate nella citata nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 ottobre 2017 con protocollo n. 21452 e si dichiara la disponibilità, in un tempo successivo e in accordo con il Ministero stesso, a procedere ad una revisione del perimetro al fine di sanare definitivamente le problematiche evidenziate;

Vista la delibera della Giunta regionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 2396 del 1° dicembre 2017, trasmessa con nota del 7 dicembre 2017 con protocollo n. 53827, acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 26354/STA del 7 dicembre 2017 che ha deliberato di:

a) sostituire la TAV.1 «Proposta di riperimetrazione SIN Trieste - prima fase» della relazione allegata alla delibera della Giunta regionale n. 1854 del 29 settembre 2017 con la TAV.1 «Proposta di riperimetrazione SIN Trieste - prima fase - rev. 1», allegata alla delibera;

b) integrare l'allegato 2 «Proposta di riperimetrazione SIN Trieste - prima fase - aree da escludere - elenco mappali» della relazione allegata alla delibera di Giunta regionale n. 1854 del 29 settembre 2017 con la particella catastale n. 4135/30 C.C. Santa Maria Maddalena Inferiore di proprietà Auta Marocchi S.p.A. di superficie di 24 mq;

c) proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Trieste», approvata con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 24 febbraio 2003, mediante l'esclusione delle aree prospicienti il Canale industriale di Trieste, come evidenziate alla TAV.1 «Proposta di riperimetrazione SIN Trieste - prima fase - rev. 1», corrispondenti ai mappali di cui all'allegato 2 «Proposta di riperimetrazione SIN Trieste - prima fase - aree da escludere - elenco mappali», di cui alla relazione allegata alla delibera della Giunta regionale n. 1854 del 29 settembre 2017, integrato con la particella catastale n. 4135/30 C.C. Santa Maria Maddalena Inferiore;

d) trasmettere la deliberazione stessa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi e per gli effetti dell'art. 36-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Considerato che sulla proposta di ridefinizione del perimetro del sito di interesse nazionale di bonifica di «Trieste», nel corso della Conferenza di servizi del 24 agosto 2017, si è provveduto a sentire gli enti locali interessati, così come previsto dall'art. 36-*bis*, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

1. Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Trieste» viene ridefinito così come riportato nella tavola cartografica allegata al presente decreto.

2. La cartografia ufficiale del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Trieste» è conservata in originale presso la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e in copia conforme presso la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

3. Lo *shapefile* della cartografia del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Trieste» è pubblicato in una sezione specifica del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 2.

1. Per tutte le aree ricomprese finora nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di «Trieste» e non incluse nel nuovo perimetro, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia subentra al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella titolarità dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Si precisa che le risorse pubbliche statali eventualmente stanziate per il sito di bonifica di interesse nazionale di «Trieste» potranno essere utilizzate solo per interventi su aree comprese nel perimetro del medesimo sito. Per le aree escluse dal perimetro con il presente decreto dette risorse potranno essere utilizzate esclusivamente per interventi già approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente decreto, con l'allegata cartografia, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2018

Il Ministro: GALLETTI

ALLEGATO

Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di "TRIESTE"

Legenda

Perimetrazione

Scala 1:35.000

18A01084

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 febbraio 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,45% con godimento 15 settembre 2017 e scadenza 15 novembre 2024, nona e decima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 febbraio 2018 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 7.681 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 11 settembre, 10 ottobre e 10 novembre 2017, nonché 9 gennaio 2018, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,45% con godimento 15 settembre 2017 e scadenza 15 novembre 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,45%, avente godimento 15 settembre 2017 e scadenza 15 novembre 2024. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 13 febbraio 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016;

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 14 febbraio 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 febbraio 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 92 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 febbraio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

18A01182

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 novembre 2017.

Approvazione delle variazioni ed integrazioni del programma di interventi finanziati con le risorse di cui all'art. 9, della legge 30 novembre 1998, n. 413, rifinanziate dall'art. 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti e approvazione della ripartizione delle risorse.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI, LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale», come modificata ed integrata con decreto legislativo n. 169 del 4 agosto 2016;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente «l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi portuali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» che individua la nuova articolazione dell'Amministrazione;

Vista la direttiva n. 26 emanata in data 25/01/2017, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti concernente gli «indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2017, con cui vengono conferiti ai Centri di responsabilità amministrativa del Ministero gli obiettivi strategici ed i connessi obiettivi operativi da realizzarsi nel 2017;

Vista la direttiva n. 107/RD del 29 settembre 2017, con la quale il capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, in attuazione della menzionata direttiva ministeriale per l'attività amministrativa e la gestione, ha assegnato, tra l'altro, ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento gli obiettivi da perseguire nell'anno 2017, con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 agosto 2017, registrato il 25 settembre 2017, foglio 3941 reg. 1, di nomina del direttore generale della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 413, concernente il «Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore che all'art. 9, comma 1, prevede l'adozione ed il finanziamento di un programma per opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti», e successivi rifinanziamenti disposti con legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54,

comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», e con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)»;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166 che, all'art. 36, comma 2, dispone che «per il proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, nonché per gli interventi nel porto di Manfredonia di cui all'art. 1, comma 4, lettera *d)*, della legge n. 426 del 1998, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000,00 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000,00 di euro per l'anno 2004»;

Considerato che, con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2004, reg. 5, foglio 28, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 2004, n. 193, è stato approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di porti, individuate quali opere prioritarie nell'ambito delle programmazioni triennali adottate dalle Autorità portuali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie disposto dall'art. 36, della citata legge n. 166 del 2002, nell'importo complessivo di € 1.398.100.005,00;

Considerato che, a valere sui medesimi fondi disposti dall'art. 36 della legge n. 166 del 2002, sono stati altresì disposti, col decreto ministeriale del 3 giugno 2004, ulteriori finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali nei porti di Chioggia e Monfalcone, a cura delle rispettive Aziende speciali del porto, dell'importo di rispettivi € 11.400.000,00, e sono stati altresì disposti fondi dell'importo di € 4.999.995,00 per le finalità indicate dall'art. 1 della legge n. 426 del 1998, per il porto di Manfredonia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto ministeriale 3 giugno 2004, su motivata richiesta da parte delle Autorità portuali, si può procedere all'integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento detto, individuando nuove opere nell'ambito della programmazione triennale adottata dalle medesime Autorità ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, dopo l'approvazione e pubblicazione del programma di opere infrastrutturali di che trattasi, alcune Autorità portuali hanno rappresentato esigenze nuove e sopravvenute ed ostacoli che impediscono l'attuazione degli interventi programmati;

Tenuto conto che con decreti di variazione del Ministro delle infrastrutture e trasporti, rispettivamente n. 7329 del 21 dicembre 2004, n. 1967 del 18 aprile 2005, n. 3581/3590 del 5 luglio 2005, numero 4349/4829/4966/5319 del 26 ottobre 2005, n. 416 del 2 febbraio 2006 e del Ministero delle infrastrutture n. 6 dell'8 gennaio 2007, n. 2642 del 28 dicembre 2007, n. 571 del 6 giugno 2008, n. 16389 del 22 dicembre 2009, n. 10/10 del 11 ottobre 2010, n. 18/13 del 17 dicembre 2013 e n. 2584 del 17 marzo 2015, tutti registrati alla Corte dei Conti, sono state individuate obiettive motivazioni che risultavano essere cause di impedimento per l'attivazione degli interventi programmati, ed è stata quindi determinata una più esatta riqualificazione e quantificazione degli interventi già programmati, apportando altresì modifiche al programma approvato a seguito della revoca di parte del finanziamento assentito operata con i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze n. 357 del 13 ottobre 2011 e n. 43 del 7 febbraio 2013;

Considerato che il richiamato decreto legislativo n. 169 del 4 agosto 2016, nel sopprimere le «Autorità portuali» istituisce le «Autorità di sistema portuale» prevedendo che le medesime, ai sensi dell'art. 22, comma 5, subentrino in tutti i rapporti attivi e passivi già in capo alle soppresse Autorità portuali;

Considerato che il termine entro cui dovevano essere utilizzati i finanziamenti derivanti dai contratti di mutuo (c.d. «periodo di utilizzo del mutuo») stipulati dalle Autorità portuali a valere sui limiti d'impegno autorizzati dalla suddetta legge, risulta scaduto senza che sia stato possibile utilizzare la totalità delle risorse mutuate;

Considerato che le Autorità portuali di Ravenna, Napoli, La Spezia, Trieste, Augusta, Brindisi, Catania, Messina, Piombino e l'Azienda speciale per il porto di Monfalcone hanno chiesto di essere autorizzate a disporre delle residue risorse ancora disponibili sul bilancio dello Stato in erogazione diretta, al fine di completare il programma infrastrutturale in questione;

Visto il decreto interministeriale n. 464 del 21 dicembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 25 gennaio 2017 al registro n. 1, foglio 541, con il quale l'Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico centro settentrionale, subentrata ex art. 22 del decreto legislativo n. 169 del 4 agosto 2016 nei rapporti in capo alla soppressa Autorità portuale di Ravenna, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 1 commi 511 e 512 della legge n. 296 del 2006, all'utilizzo, in erogazione diretta, delle risorse recate dalla legge n. 166 del 2002, ancora disponibili sul bilancio dello Stato, per un importo totale di euro 6.792.814,21, da destinare alle opere infrastrutturali previste nel programma di ammodernamento e riqualificazione dei porti di cui alla sopracitata legge;

Considerato che la procedura di autorizzazione all'utilizzo diretto delle somme di che trattasi ha comportato una diminuzione delle risorse finanziarie complessivamente destinate alla realizzazione del programma infrastrutturale di competenza della predetta Autorità, pari ad euro 13.357,48, rispetto a quelle assegnate con il decreto ministeriale del 3 giugno 2004, come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 2584 del 17 marzo 2015;

Che al fine di ricondurre il programma approvato nel limite del finanziamento ora disponibile, l'Autorità di sistema portuale in questione, con nota in data 27 giugno 2017 n. 3917, ha chiesto che la somma di euro 13.357,48 sia decurtata dall'intervento «Approfondimento del Canale Piombone - 1° lotto sistemazione funzionale del canale Piombone in prima attuazione al PRP - 2° lotto Risanamento della Pialassa Piombone e separazione fisica delle zone vallive delle zone portuali mediante arginatura artificiale», rimodulando il programma come segue:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 approvato con Dm n.2584 del 17/03/2015	Programma Legge 166/02 da approvare
RAVENNA	Approfondimento del Canale Piombone: 1° lotto sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione al P.R.P.; 2° lotto risanamento della Pialassa del Piombone e separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale	*	€ 22.400.000,00	€ 22.373.285,04
RAVENNA	Realizzazione delle banchine a seguito dell'approfondimento del Canale Candiano a - 11,40 m dalla boa di allineamento fino a Largo Trattaroli	*	€ 12.580.000,00	€ 12.580.000,00
RAVENNA	Realizzazione nuove banchine nella Penisola Trattaroli		€ 9.150.000,00	€ 9.150.000,00
RAVENNA	Rifacimento protezione di sponda a Porto Corsini	*	€ 7.500.000,00	€ 7.500.000,00
RAVENNA	Realizzazione nuovo ponte mobile sul Canale Candiano	*	€ 3.970.000,00	€ 3.970.000,00
RAVENNA	Riqualificazione waterfront: completamento banchine a Marina di Ravenna; opere di urbanizzazione di Porto Corsini; sistemazione aree demaniali	*	€ 3.800.005,00	€ 3.800.005,00
RAVENNA	Adeguamento banchine operative 2° stralcio (San Vitale) 2° lotto		€ 4.600.000,00	€ 4.600.000,00

Visto il decreto interministeriale n. 463 del 21 dicembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 25 gennaio 2017 al registro n. 1, foglio 529, con il quale l'Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale, subentrata nei rapporti in capo alla soppressa Autorità portuale di Napoli, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 1 commi 511 e 512 della legge n. 296 del 2006, all'utilizzo, in erogazione diretta, delle risorse recate dalla legge n. 166 del 2002, ancora disponibili sul bilancio dello Stato, per un importo totale di euro 30.344.274,26 da destinare alle opere infrastrutturali previste nel programma di ammodernamento e riqualificazione dei porti di cui alla sopracitata legge;

Considerato che la procedura di autorizzazione all'utilizzo diretto delle somme di che trattasi ha comportato una diminuzione delle risorse finanziarie complessivamente destinate alla realizzazione del programma infrastrutturale di competenza della predetta Autorità, ad euro 68.732.652,84, rispetto a quelle al tempo assegnate con il decreto ministeriale del 3 giugno 2004, come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 2584 del 17 marzo 2015, pari ad euro 98.831.629,55;

Considerato che in relazione alla diminuzione delle risorse finanziarie complessivamente destinate alla realizzazione del programma infrastrutturale di che trattasi, e al fine di ricondurre il programma approvato nel limite del finanziamento ora disponibile, l'Autorità di sistema del mar Tirreno centrale, con nota in data 28 giugno 2017 n. 916, ha comunicato la rimodulazione finanziaria del programma in questione nei termini seguenti:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 approvato con Dm n.2584 del 17/03/2015	Programma Legge 166/02 da approvare
NAPOLI	Consolidamento banchina levante molo Vittorio Emanuele	*	€ 15.813.060,73	€ 12.839.053,56
NAPOLI	Adeguamento strutturale bacino in muratura n.2 (CAMED)		€ 18.370.329,14	€ 12.190.355,51
NAPOLI	Adeguamento per "security" portuale	*	€ 6.794.674,53	€ 5.516.780,82
NAPOLI	Adeguamento rete fognaria portuale e collegamento ai collettori cittadini		€ 6.831.736,39	€ 5.545.748,00
NAPOLI	Molo Carmine - lavori di consolidamento ed adeguamento banchina di levante		€ 16.307.218,88	€ 13.221.091,00
NAPOLI	Consolidamento del molo Immacolatella Vecchia lato Piliero	*	€ 5.682.818,70	€ 4.600.161,28
NAPOLI	Lavori di consolidamento statico e adeguamento funzionale della banchina del Molo Carmine		€ 14.824.744,43	€ 12.003.578,76
NAPOLI	Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina levante del molo Pisacane		€ 14.207.046,75	€ 2.815.883,90

Visto il decreto interministeriale n. 485 del 30 dicembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 25 gennaio 2017 al registro n. 1, foglio 565, con il quale l'Autorità di sistema portuale del mar Ligure orientale, subentrata nei rapporti in capo alla soppressa Autorità portuale di La Spezia, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 1 comma 511 e 512 della legge n. 296 del 2006, all'utilizzo, in erogazione diretta, delle risorse recate dalla legge n. 166 del 2002, ancora disponibili sul bilancio dello Stato, per un importo totale di euro 17.132.266,70 da destinare alle opere infrastrutturali previste nel programma di ammodernamento e riqualificazione dei porti di cui alla sopracitata Legge;

Considerato che la procedura di autorizzazione all'utilizzo diretto delle somme di che trattasi ha comportato una diminuzione delle risorse finanziarie complessivamente destinate alla realizzazione del programma infrastrutturale di competenza della predetta Autorità di Sistema, ad euro 48.582.647,60, rispetto a quelle a suo tempo assegnate con il decreto ministeriale del 3 giugno 2004, come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 2584 del 17 marzo 2015, pari ad euro 61.150.629,31;

Considerato che in relazione alla diminuzione delle risorse finanziarie complessivamente destinate alla realizzazione del programma infrastrutturale di che trattasi, e al fine di ricondurre il programma approvato nel limite del finanziamento ora disponibile, l'Autorità di sistema del mar Ligure orientale, con nota in data 7 agosto 2017 n. 9820, ha comunicato la rimodulazione finanziaria del programma in questione nei termini seguenti:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 approvato con Dm n.2584 del 17/03/2015	Programma Legge 166/02 da approvare
LA SPEZIA	Realizzazione binari Terminal del Golfo		€ 321.812,84	€ 321.812,84
LA SPEZIA	Realizzazione fascia di rispetto		€ 2.391.195,44	€ 2.391.195,44
LA SPEZIA	Realizzazione canalizzazioni torrenti nuovo e vecchio Dorgia		€ 5.681.925,00	€ 5.681.925,00
LA SPEZIA	Ristrutturazione edificio sede Autorità Portuale		€ 1.104.667,29	€ 1.104.667,29
LA SPEZIA	2° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione canali Fossa Mastra e Montecatini		€ 6.844.982,25	€ 5.788.216,59
LA SPEZIA	Realizzazione rampe stradali per la distribuzione dei flussi di traffico di accesso al porto	*	€ 3.264.992,75	€ 3.264.992,75
LA SPEZIA	Dragaggio canale navigabile di accesso al porto mercantile nonché zona di evoluzione navi e zona antistante molo Fornelli est	*	€ 5.962.468,79	€ 5.962.468,79
LA SPEZIA	Realizzazione binari a servizio dei terminal portuali e nuova rete ferroviaria		€ 471.464,95	€ 471.464,95
LA SPEZIA	Realizzazione banchina e piazzali in corrispondenza del diffusore ENEL	*	€ 10.535.720,00	€ 24.503,95
LA SPEZIA	Realizzazione piazzale e banchina Canaletto	*	€ 5.802.000,00	€ 5.802.000,00
LA SPEZIA	Nuovo Molo M.M.I. a Mariperman		€ 8.025.000,00	€ 7.025.000,00
LA SPEZIA	Bonifica e escavo fondali antistanti il molo Garibaldi,		€ 10.744.400,00	€ 10.744.400,00

Visto il decreto interministeriale n. 435 del 7 dicembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 11 gennaio 2017 al registro n. 1, foglio 240, con il quale l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, subentrata nei rapporti in capo alla soppressa Autorità portuale di Trieste, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 1 comma 511 e 512 della legge n. 296 del 2006, all'utilizzo, in erogazione diretta, delle risorse recate dalla legge n. 166 del 2002, ancora disponibili sul bilancio dello Stato, per un importo totale di euro 19.589.934,00 da destinare alle opere infrastrutturali previste nel programma di ammodernamento e riqualificazione dei porti di cui alla sopracitata legge;

Considerato che la procedura di autorizzazione all'utilizzo diretto delle somme di che trattasi ha comportato una diminuzione delle risorse finanziarie complessivamente destinate alla realizzazione del programma infrastrutturale di competenza della predetta Autorità, ad euro 30.679.481,42 rispetto a quelle a suo tempo assegnate con il decreto ministeriale del 3 giugno 2004, come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 2584 del 17 marzo 2015, pari ad euro 63.974.828,00;

Considerato che in relazione alla diminuzione delle risorse finanziarie complessivamente destinate alla realizzazione del programma infrastrutturale di che trattasi, e al fine di ricondurre il programma approvato nel limite del finanziamento ora disponibile, l'Autorità di sistema del mare Adriatico orientale, con nota in data 5 aprile 2016 n. 2888, ha comunicato la rimodulazione finanziaria del programma in questione nei termini seguenti:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 approvato con Dm n.2584 del 17/03/2015	Programma Legge 166/02 da approvare
TRIESTE	Variante escavo per diga foranea		€ 2.000.000,00	0,00
TRIESTE	Lavori di infrastrutturazione mediante banchinamento e realizzazione dei piazzali retrostanti dell'area compresa tra lo scalo legnami e l'ex Italsider	*	€ 61.974.828,00	€ 30.679.481,42

Visto il decreto interministeriale n. 83 del 10 marzo 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 13 aprile 2017 al registro n. 1, foglio 1671, con il quale l'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, subentrata nei rapporti in capo alla soppressa Autorità portuale di Augusta, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 1 commi 511 e 512 della legge n. 296 del 2006, all'utilizzo, in erogazione diretta, delle risorse recate dalla legge n. 166 del 2002, ancora disponibili sul bilancio dello Stato, per un importo totale di euro 1.834.220,48, da destinare alle opere infrastrutturali previste nel programma di ammodernamento e riqualificazione dei porti di cui alla sopracitata legge;

Considerato che la procedura di autorizzazione all'utilizzo diretto delle somme di che trattasi ha comportato una diminuzione delle risorse finanziarie complessivamente destinate alla realizzazione del programma infrastrutturale di competenza della predetta Autorità, ad euro 8.058.662,96, rispetto a quelle a suo tempo assegnate con il decreto ministeriale del 3 giugno 2004, come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 2584 del 17 marzo 2015, pari ad euro 9.146.120,00;

Considerato che in relazione alla diminuzione delle risorse finanziarie complessivamente destinate alla realizzazione del programma infrastrutturale di che trattasi, e al fine di ricondurre il programma approvato nel limite del finanziamento ora disponibile, l'Autorità di sistema del mare di Sicilia orientale, con nota in data 9 ottobre 2017 n. 3591, ha comunicato la rimodulazione finanziaria del programma in questione nei termini seguenti:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 approvato con Dm n.2584 del 17/03/2015	Programma Legge 166/02 da approvare
AUGUSTA	Ristrutturazione vecchia darsena impianti e servizi del porto		€ 1.695.960,00	€ 1.388.875,17
AUGUSTA	Adeguamento banchina del porto commerciale per l'attracco mega navi containers		€ 6.800.000,00	€ 6.061.488,65
AUGUSTA	Ristrutturazione banchina Sant'Andrea		€ 650.160,00	€ 608.299,14

Visto il decreto interministeriale n. 58 del 21 febbraio 2014, registrato dalla Corte dei Conti il 3 aprile 2014 al registro n. 1, foglio 1582, con il quale l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, subentrata nei rapporti in capo alla soppressa Autorità portuale di Brindisi, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 1 commi 511 e 512 della legge n. 296 del 2006, all'utilizzo, in erogazione diretta, delle risorse recate dalla legge n. 166 del 2002, ancora disponibili sul bilancio dello Stato, per un importo totale di euro 9.519.965,96, da destinare alle opere infrastrutturali indicate nelle schede allegate al decreto stesso;

Considerato che la procedura di autorizzazione all'utilizzo diretto delle somme di che trattasi ha comportato una diminuzione delle risorse finanziarie complessivamente destinate alla realizzazione del programma infrastrutturale di competenza della predetta Autorità, ad euro 9.519.965,96, rispetto a quelle a suo tempo assegnate con il decreto ministeriale del 3 giugno 2004, come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 2584 del 17 marzo 2015, pari ad euro 27.581.040,76;

Che, coerentemente a quanto riportato nelle predette schede allegate al decreto interministeriale n. 58 del 2014, il programma di opere di ammodernamento e riqualificazione dei porti di cui alla citata legge n. 166 del 2002, deve essere rimodulato come segue:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 approvato con Dm n.2584 del 17/03/2015	Programma Legge 166/02 da approvare
BRINDISI	Impianto di trattamento acque meteoriche a servizio dell'area portuale	*	€ 4.500.000,00	€ 3.179.965,96
BRINDISI	Consolidamento della banchina dedicata all'Amm. Millo	*	€ 3.400.000,00	€ 1.500.000,00
BRINDISI	Riqualificazione e ristrutturazione del lungomare Regina Margherita – Thaon di Ravel (waterfront di Brindisi): Consolidamento banchina Dogana – banchina centrale		€ 303.045,76	0,00
BRINDISI	Riqualificazione ed ampliamento stazione Marittima Costa Morena – Punta delle Terrare	*	€ 14.000.000,00	0,00
BRINDISI	Consolidamento della banchina del monumento al Marinaio e delle banchine del Canale Pigonati	*	€ 5.377.995,00	€ 4.840.000,00

Visto il decreto interministeriale n. 452 del 28 ottobre 2014, registrato dalla Corte dei Conti il 12 novembre 2014 al registro n. 1, foglio 4006, con il quale l'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, subentrata nei rapporti in capo alla soppressa Autorità portuale di Catania, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 1 commi 511 e 512 della legge n. 296 del 2006, all'utilizzo, in erogazione diretta, delle risorse recate dalla legge n. 166 del 2002, ancora disponibili sul bilancio dello Stato, per un importo totale di euro 29.754.221,52, da destinare alle opere infrastrutturali indicate nelle schede allegate al decreto stesso;

Considerato che la procedura di autorizzazione all'utilizzo diretto delle somme di che trattasi ha comportato una diminuzione delle risorse finanziarie complessivamente destinate alla realizzazione del programma infrastrutturale di competenza della predetta Autorità, ad euro 32.903.155,67, rispetto a quelle a suo tempo assegnate con il decreto ministeriale del 3 giugno 2004, come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 2584 del 17 marzo 2015, pari ad euro 50.670.000,00;

Che, coerentemente a quanto riportato nelle predette schede allegate al decreto interministeriale n. 452 del 2014, e tenuto conto delle somme già utilizzate, il programma di opere di ammodernamento e riqualificazione dei porti di cui alla citata legge n. 166 del 2002, deve essere rimodulato come segue:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 approvato con Dm n.2584 del 17/03/2015	Programma Legge 166/02 da approvare
CATANIA	Recupero e ristrutturazione dell'edificio denominato ex Dogana Vecchia		€ 3.600.000,00	€ 3.148.934,15
CATANIA	Realizzazione di una darsena commerciale a servizio del traffico di cabotaggio, Ro -Ro e containers compresi banchine e piazzali di pertinenza - I° e II° lotto	*	€ 47.070.000,00	€ 29.754.221,52

Visto il decreto interministeriale n. 457 del 31 dicembre 2015, registrato dalla Corte dei Conti il 12 febbraio 2016 al registro n. 1, foglio 309, con il quale l'Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto, subentrata nei rapporti in capo alla soppressa Autorità portuale di Messina, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 1 commi 511 e 512 della legge n. 296 del 2006, all'utilizzo, in erogazione diretta, delle risorse recate dalla legge n. 166 del 2002, ancora disponibili sul bilancio dello Stato, per un importo totale di euro 28.000.000,00, da destinare all'opera infrastrutturale previste nel programma di ammodernamento e riqualificazione dei porti di cui alla citata legge n. 166 del 2002, denominata «Porto di Tremestieri – Lavori di completamento del porto traghetti»;

Considerato che la procedura di autorizzazione all'utilizzo diretto delle somme di che trattasi ha comportato una diminuzione delle risorse finanziarie complessivamente destinate alla realizzazione del programma infrastrutturale di competenza della predetta Autorità, ad euro 31.020.834,08, rispetto a quelle a suo tempo assegnate con il decreto ministeriale del 3 giugno 2004, come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 2584 del 17 marzo 2015, pari ad euro 60.000.000,00;

Che, coerentemente a quanto riportato nelle predette schede allegate al decreto interministeriale n. 457 del 2014, e tenuto conto delle somme già utilizzate, il programma di opere di ammodernamento e riqualificazione dei porti di cui alla citata legge n. 166 del 2002, deve essere rimodulato come segue:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 approvato con Dm n.2584 del 17/03/2015	Programma Legge 166/02 da approvare
MESSINA	Porto di Tremestieri - lavori di completamento del porto traghetti		€ 54.050.000,00	€ 30.479.071,41
MESSINA	Dragaggio fondali porti di Milazzo e Messina	*	€ 5.950.000,00	€ 541.762,67

Visto il decreto interministeriale n. 478 del 28 dicembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 16 febbraio 2017 al registro n. 1, foglio 884, con il quale l'Autorità di sistema portuale dei mar Tirreno settentrionale, subentrata nei rapporti in capo alla soppressa Autorità portuale di Piombino, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 1 commi 511 e 512 della legge n. 296 del 2006, all'utilizzo, in erogazione diretta, delle risorse recate dalla legge n. 166 del 2002, ancora disponibili sul bilancio dello Stato, per un importo totale massimo di euro 9.639.250,00, da destinare alle opere infrastrutturali previste nel programma di ammodernamento e riqualificazione dei porti di cui alla sopracitata legge;

Vista la nota in data 13 marzo 2017, n. 3087, con la quale tenuto conto delle effettive esigenze finanziarie relative ai singoli interventi programmati, conseguenti le dinamiche dei relativi appalti, l'Autorità di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale ha presentato una proposta di rimodulazione finanziaria tra gli interventi ammessi al finanziamento;

Ritenuto, al fine di consentire l'immediato utilizzo delle risorse pubbliche a tal fine stanziate dalla legge n. 166 del 2002 e conseguire l'interesse pubblico connesso alla realizzazione delle opere programmate, di poter procedere alla rimodulazione del programma approvato con il decreto ministeriale del 3 giugno 2004 come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 2584 del 17 marzo 2015, di competenza della predetta Autorità come segue;

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 approvato con Dm n.2584 del 17/03/2015	Programma Legge 166/02 da approvare
PIOMBINO	Acquisto e sistemazione di aree extraportuali e relativi interventi sulla viabilità stradale e ferroviaria funzionali alle aree portuali	*	€ 7.868.937,22	€ 7.868.937,22
PIOMBINO	Dragaggio e bonifica dell'area antistante le opere di Variante II° del PRP del Porto di Piombino - I° stralcio funzionale dell'operatività del I° banchinamento	*	€ 5.700.000,00	€ 2.039.255,14
PIOMBINO	Raccordo e prolungamento molo batteria		€ 3.700.000,00	€ 9.386.219,06
PIOMBINO	Bonifiche ed escavazioni del bacino interno dell'area portuale		€ 19.368.662,78	€ 19.368.662,78
PIOMBINO	Porto di Portoferraio - Nuova banchina di riva n.2 tra il pontile Massimo e Calata Italia		€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
PIOMBINO	Porto di Cavo - Recupero statico del pontile		€ 3.286.709,27	€ 3.286.709,27
PIOMBINO	Opere previste dall'Adeguamento Tecnico Funzionale e dal nuovo Piano Regolatore portuale del porto di Rio Marina		€ 1.816.006,72	€ 1.816.006,72
PIOMBINO	Opere accessorie per consentire l'immissione dei materiali provenienti dai dragaggi e dalle bonifiche ambientali nella vasca grande di contenimento del porto di Piombino		€ 5.600.000,00	€ 3.574.525,80

Visto il decreto interministeriale n. 465 del 21 dicembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 25 gennaio 2017 al registro n. 1, foglio 543, con il quale l'Azienda speciale per il porto di Monfalcone è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 1 commi 511 e 512 della legge n. 296 del 2006, all'utilizzo, in erogazione diretta, delle risorse recate dalla legge n. 166 del 2002, ancora disponibili sul bilancio dello Stato, per un importo totale di euro 4.560.000,00, da destinare alle opere infrastrutturali previste nel programma di ammodernamento e riqualificazione dei porti di cui alla citata legge n. 166 del 2002;

Considerato che la procedura di autorizzazione all'utilizzo diretto delle somme di che trattasi ha comportato una diminuzione delle risorse finanziarie complessivamente destinate alla realizzazione del programma infrastrutturale di competenza della predetta Autorità, ad euro 8.992.825,79, rispetto a quelle al tempo assegnate con il decreto ministeriale del 3 giugno 2004, come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 2584 del 17 marzo 2015, pari ad euro 11.400.000,00;

Considerato che in relazione alla diminuzione delle risorse finanziarie complessivamente destinate alla realizzazione del programma infrastrutturale di che trattasi, e al fine di ricondurre il programma approvato nel limite del finanziamento ora disponibile, l'Azienda in questione, con nota in data 8 giugno 2017, n. 3505, ha specificato gli interventi, riconducibili alla voce di programma «Opere portuali per autostrade del mare», nei termini di cui appresso:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 da approvare
Monfalcone	Rifacimento approdo 1 e 2	*	€ 3.320.514,87
Monfalcone	Cabotaggio stazione marittima	*	€ 820.531,78
Monfalcone	Escavo canale del porto di Monfalcone alla quota - 12,50 m	*	€ 1.987.467,15
Monfalcone	Piazzale intermodale	*	€ 1.643.800,44
Monfalcone	Efficientamento banchina cabotaggio e ripristino passo fondali	*	€ 1.220.511,55

Considerato altresì che l'Autorità Portuale di Olbia-Golfo Aranci, ora Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, con la nota n. 1353 del 12/02/2014, tenuto conto delle effettive esigenze finanziarie relative ai singoli interventi programmati, conseguenti alle dinamiche dei relativi appalti, ha rappresentato la necessità di rimodulare gli importi a carico dei due interventi infrastrutturali, già previsti nel programma approvato, ovvero di destinare le economie ottenute nell'ambito del progetto denominato «Realizzazione di due nuovi accosti sul lato nord dell'isola bianca e relativi escavi», al finanziamento della maggiore spesa prevista per i «Lavori per la nuova sede dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci», nel rispetto del limite del finanziamento complessivamente assentito;

Considerato l'interesse pubblico connesso alla realizzazione delle opere programmate e la natura sostanzialmente compensativa della rimodulazione finanziaria proposta, che non altera l'importo complessivo del finanziamento assentito alla predetta Autorità portuale;

Ritenuto di poter procedere alla rimodulazione finanziaria tra gli interventi del programma approvato con il decreto ministeriale del 3 giugno 2004 come da ultimo modificato con decreto ministeriale n. 2584 del 17 marzo 2015, di competenza dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci – oggi Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna - come segue;

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 approvato con Dm n.2584 del 17/03/2015	Programma Legge 166/02 da approvare
OLBIA	Realizzazione di due nuovi accosti sul lato nord dell'isola bianca e relativi escavi per l'accesso		€ 23.000.000,00	€ 21.400.000,00
OLBIA	Lavori per la nuova sede dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci		€ 3.400.000,00	€ 5.000.000,00
	TOTALE		€ 26.400.000,00	€ 26.400.000,00

Ritenuto di dover procedere alla variazione del programma degli interventi programmati di competenza dei predetti Enti, al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse pubbliche a tal fine stanziate dalla norma e conseguire l'interesse pubblico connesso alla realizzazione delle opere programmate;

Ai sensi della legge e del Regolamento di contabilità dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per quanto in premessa, al fine di ricondurre il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2004, reg. 5, foglio 28, come successivamente modificato ed integrato, da ultimo con decreto ministeriale n. 2584 del 17 marzo 2015, da finanziare con le risorse recate dalla legge 2 agosto 2002, n. 166, nei limiti dei finanziamenti attualmente disponibili, sono approvate le seguenti variazioni ed integrazioni al programma in questione, riportate anche nell'allegato elenco degli interventi complessivamente programmati che costituisce parte integrante del presente provvedimento:

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale – ex A.P di Ravenna:

in relazione ai seguenti interventi programmati:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 approvato con Dm n.2584 del 17/03/2015
RAVENNA	Approfondimento del Canale Piombone: 1° lotto sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione al P.R.P.; 2° lotto risanamento della Pialassa del Piombone e separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale	*	€ 22.400.000,00

è approvata la seguente rimodulazione:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 da approvare
RAVENNA	Approfondimento del Canale Piombone: 1° lotto sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione al P.R.P.; 2° lotto risanamento della Pialassa del Piombone e separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale	*	€ 22.373.285,04

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – ex A.P di Napoli:

in relazione ai seguenti interventi programmati:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 approvato con Dm n.2584 del 17/03/2015
NAPOLI	Consolidamento banchina levante molo Vittorio Emanuele	*	€ 15.813.060,73
NAPOLI	Adeguamento strutturale bacino in muratura n.2 (CAMED)		€ 18.370.329,14
NAPOLI	Adeguamento per "security" portuale	*	€ 6.794.674,53
NAPOLI	Adeguamento rete fognaria portuale e collegamento ai collettori cittadini		€ 6.831.736,39
NAPOLI	Molo Carmine - lavori di consolidamento ed adeguamento banchina di levante		€ 16.307.218,88
NAPOLI	Consolidamento del molo Immacolatella Vecchia lato Piliero	*	€ 5.682.818,70
NAPOLI	Lavori di consolidamento statico e adeguamento funzionale della banchina del Molo Carmine		€ 14.824.744,43
NAPOLI	Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina levante del molo Pisacane		€ 14.207.046,75
	TOTALE		€ 98.831.629,55

è approvata la seguente rimodulazione:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 da approvare
NAPOLI	Consolidamento banchina levante molo Vittorio Emanuele	*	€ 12.839.053,56
NAPOLI	Adeguamento strutturale bacino in muratura n.2 (CAMED)		€ 12.190.355,51
NAPOLI	Adeguamento per "security" portuale	*	€ 5.516.780,82
NAPOLI	Adeguamento rete fognaria portuale e collegamento ai collettori cittadini		€ 5.545.748,00
NAPOLI	Molo Carmine - lavori di consolidamento ed adeguamento banchina di levante		€ 13.221.091,00
NAPOLI	Consolidamento del molo Immacolatella Vecchia lato Piliero	*	€ 4.600.161,28
NAPOLI	Lavori di consolidamento statico e adeguamento funzionale della banchina del Molo Carmine		€ 12.003.578,76
NAPOLI	Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina levante del molo Pisacane		€ 2.815.883,90
	TOTALE		€ 68.732.652,83

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – ex A.P di La Spezia:

in relazione ai seguenti interventi programmati:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 approvato con Dm n.2584 del 17/03/2015
LA SPEZIA	2° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione canali Fossa Mastra e Montecatini		€ 6.844.982,25
LA SPEZIA	Realizzazione banchina e piazzali in corrispondenza del diffusore ENEL	*	€ 10.535.720,00
LA SPEZIA	Nuovo Molo M.M.I. a Mariperman		€ 8.025.000,00
	TOTALE		€ 25.405.702,25

è approvata la seguente rimodulazione:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 da approvare
LA SPEZIA	2° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione canali Fossa Mastra e Montecatini		€ 5.788.216,59
LA SPEZIA	Realizzazione banchina e piazzali in corrispondenza del diffusore ENEL	*	€ 24.503,95
LA SPEZIA	Nuovo Molo M.M.I. a Mariperman		€ 7.025.000,00
	TOTALE		€ 12.567.981,71

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – ex A.P di Trieste:

in relazione ai seguenti interventi programmati:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 approvato con Dm n.2584 del 17/03/2015
TRIESTE	Variante escavo per diga foranea		€ 2.000.000,00
TRIESTE	Lavori di infrastrutturazione mediante banchinamento e realizzazione dei piazzali retrostanti dell'area compresa tra lo scalo legnami e l'ex Italsider	*	€ 61.974.828,00
	TOTALE		€ 63.974.828,00

è approvata la seguente rimodulazione:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 da approvare
TRIESTE	Variante escavo per diga foranea		0,00
TRIESTE	Lavori di infrastrutturazione mediante banchinamento e realizzazione dei piazzali retrostanti dell'area compresa tra lo scalo legnami e l'ex Italsider	*	€ 30.679.481,42
	TOTALE		€ 30.679.481,42

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale – ex A.P di Augusta:

in relazione ai seguenti interventi programmati:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 approvato con Dm n.2584 del 17/03/2015
AUGUSTA	Ristrutturazione vecchia darsena impianti e servizi del porto		€ 1.695.960,00
AUGUSTA	Adeguamento banchina del porto commerciale per l'attracco mega navi containers		€ 6.800.000,00
AUGUSTA	Ristrutturazione banchina Sant'Andrea		€ 650.160,00
	TOTALE		€ 9.146.120,00

è approvata la seguente rimodulazione:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 da approvare
AUGUSTA	Ristrutturazione vecchia darsena impianti e servizi del porto		€ 1.388.875,17
AUGUSTA	Adeguamento banchina del porto commerciale per l'attracco mega navi containers		€ 6.061.488,65
AUGUSTA	Ristrutturazione banchina Sant'Andrea		€ 608.299,14
	TOTALE		€ 8.058.662,96

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – ex A.P di Brindisi:

in relazione ai seguenti interventi programmati:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 approvato con Dm n.2584 del 17/03/2015
BRINDISI	Impianto di trattamento acque meteoriche a servizio dell'area portuale	*	€ 4.500.000,00
BRINDISI	Consolidamento della banchina dedicata all'Amm. Millo	*	€ 3.400.000,00
BRINDISI	Riqualificazione e ristrutturazione del lungomare Regina Margherita – Thaon di Ravel (waterfront di Brindisi): Consolidamento banchina Dogana – banchina centrale		€ 303.045,76
BRINDISI	Riqualificazione ed ampliamento stazione Marittima Costa Morena – Punta delle Terrare	*	€ 14.000.000,00
BRINDISI	Consolidamento della banchina del monumento al Marinaio e delle banchine del Canale Pigonati	*	€ 5.377.995,00
	TOTALE		€ 27.581.040,76

è approvata la seguente rimodulazione:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 da approvare
	Impianto di trattamento acque meteoriche a servizio dell'area portuale	*	€ 3.179.965,96
BRINDISI	Consolidamento della banchina dedicata all'Amm. Millo	*	€ 1.500.000,00
BRINDISI	Riqualificazione e ristrutturazione del lungomare Regina Margherita – Thaon di Ravel (waterfront di Brindisi): Consolidamento banchina Dogana – banchina centrale		€ 0,00
BRINDISI	Riqualificazione ed ampliamento stazione Marittima Costa Morena – Punta delle Terrare	*	€ 0,00
BRINDISI	Consolidamento della banchina del monumento al Marinaio e delle banchine del Canale Pigonati	*	€ 4.840.000,00
	TOTALE		€ 9.519.965,96

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale – ex A.P di Catania:

in relazione ai seguenti interventi programmati:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 approvato con Dm n.2584 del 17/03/2015
CATANIA	Recupero e ristrutturazione dell'edificio denominato ex Dogana Vecchia		€ 3.600.000,00
CATANIA	Realizzazione di una darsena commerciale a servizio del traffico di cabotaggio, Ro -Ro e containers compresi banchine e piazzali di pertinenza - I° e II° lotto		€ 47.070.000,00
	TOTALE		€ 50.670.000,00

è approvata la seguente rimodulazione:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 approvato con Dm n.2584 del 17/03/2015
CATANIA	Recupero e ristrutturazione dell'edificio denominato ex Dogana Vecchia		€ 3.148.934,15
CATANIA	Realizzazione di una darsena commerciale a servizio del traffico di cabotaggio, Ro -Ro e containers compresi banchine e piazzali di pertinenza - I° e II° lotto		€ 29.754.221,52
	TOTALE		€ 32.903.155,67

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto – ex A.P di Messina:

in relazione ai seguenti interventi programmati:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 approvato con Dm n.2584 del 17/03/2015
MESSINA	Porto di Tremestieri - lavori di completamento del porto traghetti		€ 54.050.000,00
MESSINA	Dragaggio fondali porti di Milazzo e Messina	*	€ 5.950.000,00
	TOTALE		€ 60.000.000,00

è approvata la seguente rimodulazione:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 da approvare
MESSINA	Porto di Tremestieri - lavori di completamento del porto traghetti		€ 30.479.071,41
MESSINA	Dragaggio fondali porti di Milazzo e Messina	*	€ 541.762,67
	TOTALE		€ 31.020.834,08

Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Settentrionale – ex A.P di Piombino:

in relazione ai seguenti interventi programmati:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 approvato con Dm n.2584 del 17/03/2015
PIOMBINO	Dragaggio e bonifica dell'area antistante le opere di Variante II° del PRP del Porto di Piombino - I° stralcio funzionale dell'operatività del I° banchinamento	*	€ 5.700.000,00
PIOMBINO	Raccordo e prolungamento molo batteria		€ 3.700.000,00
PIOMBINO	Opere accessorie per consentire l'immissione dei materiali provenienti dai dragaggi e dalle bonifiche ambientali nella vasca grande di contenimento del porto di Piombino		€ 5.600.000,00
	TOTALE		€ 15.000.000,00

è approvata la seguente rimodulazione:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 da approvare
PIOMBINO	Dragaggio e bonifica dell'area antistante le opere di Variante II° del PRP del Porto di Piombino - I° stralcio funzionale dell'operatività del I° banchinamento	*	€ 2.039.255,14
PIOMBINO	Raccordo e prolungamento molo batteria		€ 9.386.219,06
PIOMBINO	Opere accessorie per consentire l'immissione dei materiali provenienti dai dragaggi e dalle bonifiche ambientali nella vasca grande di contenimento del porto di Piombino		€ 3.574.525,80
	TOTALE		€ 15.000.000,00

Azienda Speciale per il porto di Monfalcone:

in relazione al seguente intervento programmato:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 approvato con Dm n.2584 del 17/03/2015
MONFALCONE	Opere portuali per autostrade del mare	*	€ 11.400.000,00
	TOTALE		€ 11.400.000,00

è approvata la seguente rimodulazione:

	Elenco delle Opere		Programma Legge 166/02 da approvare
MONFALCONE	Rifacimento approdo 1 e 2	*	€ 3.320.514,87
MONFALCONE	Cabotaggio stazione marittima	*	€ 820.531,78
MONFALCONE	Escavo canale del porto di Monfalcone alla quota - 12,50 m	*	€ 1.987.467,15
MONFALCONE	Piazzale intermodale	*	€ 1.643.800,44
MONFALCONE	Efficientamento banchina cabotaggio e ripristino passo fondali	*	€ 1.220.511,55
	TOTALE		€ 8.992.825,79

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna – ex A.P di Olbia-Golfo Aranci:

in relazione ai seguenti interventi programmati:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 approvato con Dm n.2584 del 17/03/2015
OLBIA	Realizzazione di due nuovi accosti sul lato nord dell'isola bianca e relativi escavi per l'accesso		€ 23.000.000,00
OLBIA	Lavori per la nuova sede dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci		€ 3.400.000,00
	TOTALE		€ 26.400.000,00

è approvata la seguente rimodulazione:

	Elenco delle Opere	Autostrade del Mare	Programma Legge 166/02 da approvare
OLBIA	Realizzazione di due nuovi accosti sul lato nord dell'isola bianca e relativi escavi per l'accesso		€ 21.400.000,00
OLBIA	Lavori per la nuova sede dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci		€ 5.000.000,00
	TOTALE		€ 26.400.000,00

Roma, 8 novembre 2017

Il direttore generale: COLETTA

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2018

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-38

ALLEGATO

PROGRAMMA INTERVENTI FINANZIATI LEGGE 1/8/2006 N.166, ART. 36

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
011042002	ANCONA	Lavori di adeguamento delle banchine nn.12 e 14 all'ormeggio di navi traghetto	€ 4.827.000,00	*
011042002	ANCONA	Lavori di 3^ fase delle opere a mare. Realizzazione del molo foraneo di sopraflutto e demolizione di parte del molo nord	€ 11.824.500,00	
011042002	ANCONA	Acquisizione area ex TUBIMAR in zona ZIPA del porto di Ancona	€ 15.484.025,00	
011042002	ANCONA	Lavori di collegamento ferroviario alla nuova darsena	€ 5.640.000,00	
011042002	ANCONA	Lavori di completamento della seconda fase opere a mare - 1° stralcio - della banchina rettilinea della Nuova Darsena	€ 12.595.000,00	
019082084	AUGUSTA	Ristrutturazione vecchia darsena impianti e servizi del porto	€ 1.388.875,17	
019082084	AUGUSTA	Adeguemento banchina del porto commerciale per l'attracco mega navi containers	€ 6.061.488,65	
019082084	AUGUSTA	Ristrutturazione banchina Sant'Andrea	€ 608.299,14	
016074001	BRINDISI	Impianto di trattamento acque meteoriche a servizio dell'area portuale	€ 3.179.965,96	*
016074001	BRINDISI	Consolidamento della banchina dedicata all'Amm. Millo	€ 1.500.000,00	*
016074001	BRINDISI	Consolidamento della banchina del monumento al Marinaio e delle banchine del Canale Pigonati	€ 4.840.000,00	*
020092009	CAGLIARI	Lavori di consolidamento statico dell'edificio "capannone Nervi" nel porto di Cagliari	€ 2.159.176,12	
020092009	CAGLIARI	Manutenzione straordinaria della banchina est San Bartolomeo	€ 1.806.570,42	
020092009	CAGLIARI	Intervento di consolidamento della calata a ponente della radice Molo Sabaudo	€ 1.131.655,94	*
020092009	CAGLIARI	Infrastrutturazione aree G2E* Porto Canale	€ 6.002.366,56	
020092009	CAGLIARI	Manutenzione waterfront portuale	€ 611.200,06	
019087015	CATANIA	Recupero e ristrutturazione dell'edificio denominato ex Dogana Vecchia	€ 3.148.934,15	
019087015	CATANIA	Realizzazione di una darsena commerciale a servizio del traffico di cabotaggio, Ro -Ro e containers compresi banchine e piazzali di pertinenza - I° e II° lotto	€ 29.754.221,52	*
005027008	CHIOGGIA	Opere portuali per Autostrade del mare	€ 11.400.000,00	*
012058032	Civitavecchia	Completamento terminal container	€ 19.021.455,01	*
012058032	Civitavecchia	Riqualificazione Bacino Storico 6/7	€ 4.129.872,54	
012058032	Civitavecchia	Acquisto aree	€ 7.771.700,97	
012058032	Civitavecchia	Manutenzione stradale	€ 4.818.189,31	*
012058032	Civitavecchia	Sede del Commissariato Polizia di Frontiera	€ 8.514.450,37	
012058032	Civitavecchia	Sviluppo del Sistema informatico 1° lotto	€ 2.896.246,31	
012058032	Civitavecchia	Sviluppo del Sistema informatico completamento	€ 6.740.132,33	
012058032	Civitavecchia	Terminal containers 1° lotto	€ 72.727.528,15	
007010025	GENOVA	Recupero funzionale di Calata Olii Minerali e ampliamento di Calata Bettolo	€ 53.501.103,48	
007010025	GENOVA	Riconfigurazione di piazzali viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea , Ponte Libia	€ 9.170.728,14	*
007010025	GENOVA	Intervento di recupero danni da mareggiata	€ 129.113,27	
007010025	GENOVA	Potenziamento ed adeguamento dei bacini di carenaggio, opere marittime di servizio, realizzazione di nuovi spazi operativi e nuovi edifici demaniali	€ 15.498.056,22	
007010025	GENOVA	Recupero funzionale banchina molo Giano	€ 1.328.503,93	
007010025	GENOVA	Nuovo banchinamento di ponente Ponte Parodi	€ 12.380.675,18	
007010025	GENOVA	Voltri - Rifunzionalizzazione delle vie di corsa e dei parchi moduli 3, 4 modulo	€ 5.099.639,78	*
018080038	GIOIA TAURO	Ampliamento lato est del piazzale terminal contenitori	€ 28.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Lavori di approfondimento dei fondali del canale portuale e del bacino di espansione nonché di adeguamento strutturale e realizzazione della terza via di corsa nei tratti "A", "B" e "C" delle banchine di levante (opera cofinanziata con altre risorse dell'Ente per € 37.509.675,64)	€ 7.417.307,50	
018080038	GIOIA TAURO	Esproprio aree per completamento opere infrastrutturali	€ 1.082.692,50	
018080038	GIOIA TAURO	Realizzazione sede uffici Autorità Portuale	€ 700.000,00	
018080038	GIOIA TAURO	Lavori di realizzazione dei piazzali portuali retrostanti la banchina nord	€ 15.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Realizzazione della banchina a giorno su pali del bacino nord	€ 28.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Espropri per adeguare il bacino di evoluzione imboccatura sud - 1° lotto	€ 5.711.015,00	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione binari Terminal del Golfo	€ 321.812,84	

007011001	LA SPEZIA	Realizzazione fascia di rispetto	€ 2.391.195,44	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione canalizzazioni torrenti nuovo e vecchio Dorgia	€ 5.681.925,00	
007011001	LA SPEZIA	Ristrutturazione edificio sede Autorità Portuale	€ 1.104.667,29	
007011001	LA SPEZIA	2° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione canali Fossa Mastra e Montecatini	€ 5.788.216,59	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione rampe stradali per la distribuzione dei flussi di traffico di accesso al porto	€ 3.264.992,75	*
007011001	LA SPEZIA	Dragaggio canale navigabile di accesso al porto mercantile nonché zona di evoluzione navi e zona antistante molo Fornelli est	€ 5.962.468,79	*
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione binari a servizio dei terminal portuali e nuova rete ferroviaria	€ 471.464,95	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione banchina e piazzali in corrispondenza del diffusore ENEL	€ 24.503,95	*
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione piazzale e banchina Canaletto	€ 5.802.000,00	*
	LA SPEZIA	Nuovo Molo M.M.I. a Mariperman	€ 7.025.000,00	
	LA SPEZIA	Bonifica e escavo fondali antistanti il molo Garibaldi,	€ 10.744.400,00	
009049009	LIVORNO	Interventi di consolidamento banchine portuali (area mediceo e darsena nuova)	€ 7.031.880,00	
009049009	LIVORNO	Darsena Morosini (riqualificaz.tecnico-funzionale e fornitura sistema di alaggio e varo)	€ 25.963.770,25	
009049009	LIVORNO	Intervento di manutenzione straordinaria vie di corsa di scorrimento gru Bacino Grande / vie di scorrimento gru / rampa di accesso Bacino galleggiante	€ 6.204.600,00	
009049009	LIVORNO	Prolungamento molo Elba	€ 4.740.964,03	
009049009	LIVORNO	Costruzione toccate per nuovo bacino galleggiante	€ 1.805.440,02	
009049009	LIVORNO	Costruzione denti di attracco navi RO RO in Darsena n. 1	€ 4.957.043,67	*
009049009	LIVORNO	Adeguamento e razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie portuali	€ 2.757.600,00	
009049009	LIVORNO	Acquisto area CPL (area Seal)	€ 9.489.355,82	*
009049009	LIVORNO	Realizzazione della seconda vasca di contenimento fanghi di escavo	€ 20.152.827,85	
009049009	LIVORNO	Riprofilamento della banchina del Canale di accesso nella zona Torre del Marzocco con sistemazione piazzali	€ 8.850.000,00	*
009049009	LIVORNO	Lavori di ricostruzione della banchina di ponente della radice del Canale Industriale	€ 3.143.747,33	
009049009	LIVORNO	Lavori di escavo del Porto di Livorno	€ 8.232.416,03	
016071029	Manfredonia	Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati	€ 5.000.000,00	
009045003	MARINA DI CARRARA	Dragaggio del passo di accesso al porto	€ 13.000.000,00	*
009045003	MARINA DI CARRARA	Completamento rete fognaria portuale	€ 1.700.000,00	
019083048	MESSINA	Porto di Tremestieri - lavori di completamento del porto traghetti	€ 30.479.071,41	
019083048	MESSINA	Dragaggio fondali porti di Milazzo e Messina	€ 541.762,67	*
006031012	Monfalcone	Rifacimento approdo 1 e 2	€ 3.320.514,87	*
006031012	Monfalcone	Cabotaqggio stazione marittima	€ 820.531,78	
006031012	Monfalcone	Escavo canale del porto di Monfalcone alla quota - 12,50 m	€ 1.987.467,15	
006031012	Monfalcone	Piazzale intermodale	€ 1.643.800,44	
006031012	Monfalcone	Efficientamento banchina cabotaggio e ripristino passo fondali	€ 1.220.511,55	
015063049	NAPOLI	Consolidamento banchina levante molo Vittorio Emanuele	€ 12.839.053,56	*
015063049	NAPOLI	Adeguamento strutturale bacino in muratura n.2 (CAMED)	€ 12.190.355,51	
015063049	NAPOLI	Adeguamento per "security" portuale	€ 5.516.780,82	*
015063049	NAPOLI	Adeguamento rete fognaria portuale e collegamento ai collettori cittadini	€ 5.545.748,00	
015063049	NAPOLI	Molo Carmine - lavori di consolidamento ed adeguamento banchina di levante	€ 13.221.091,00	
015063049	NAPOLI	Consolidamento del molo Immacolatella Vecchia lato Piliero	€ 4.600.161,28	*
015063049	NAPOLI	Lavori di consolidamento statico e adeguamento funzionale della banchina di ponente del Molo Carmine	€ 12.003.578,76	
015063049	NAPOLI	Completamento del consolidamento e rafforzamento della banchina levante del molo Pisacane	€ 2.815.883,90	
020090047	OLBIA	Realizzazione di due nuovi accosti sul lato nord dell'Isola Bianca e relativi escavi per l'accesso	€ 21.400.000,00	
020090047	OLBIA	Lavori della nuova sede dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci	€ 5.000.000,00	
019082053	PALERMO	Avanzamento banchine antistanti il bacino di carenaggio per cassa di colmata	€ 422.542,00	
019082053	PALERMO	Completamento bacino di carenaggio	€ 33.671.164,00	
009049012	PIOMBINO	Acquisto e sistemazione di aree extraportuali e relativi interventi sulla viabilità stradale e ferroviaria funzionali alle aree portuali	€ 7.868.937,22	*

009049012	PIOMBINO	Dragaggio e bonifica dell'area antistante le opere di Variante II° del PRP del Porto di Piombino - I° stralcio funzionale dell'operatività del I° banchinamento	€ 2.039.255,14	*
009049012	PIOMBINO	Raccordo e prolungamento molo batteria	€ 9.386.219,06	
009049012	PIOMBINO	Bonifiche ed escavazioni del bacino interno dell'area portuale	€ 19.368.662,78	
009049012	PIOMBINO	Porto di Portoferraio - Nuova banchina di riva n.2 tra il pontile Massimo e Calata Italia	€ 2.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	Porto di Cavo - Recupero statico del pontile	€ 3.286.709,27	
009049012	PIOMBINO	Opere previste dall'Adeguamento Tecnico Funzionale e dal nuovo Piano Regolatore portuale del porto di Rio Marina	€ 1.816.006,72	
009049012	PIOMBINO	Opere accessorie per consentire l'immissione dei materiali provenienti dai dragaggi e dalle bonifiche ambientali nella vasca grande di contenimento del porto di Piombino	€ 3.574.525,80	
008039014	RAVENNA	Approfondimento del Canale Piombone: 1° lotto sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione al P.R.P.; 2° lotto risanamento della Pialassa del Piombone e separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale	€ 22.386.642,52	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione delle banchine a seguito dell'approfondimento del Canale Candiano a - 11,40 m dalla boa di allineamento fino a Largo Trattaroli	€ 12.580.000,00	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione nuove banchine nella Penisola Trattaroli	€ 9.150.000,00	
008039014	RAVENNA	Rifacimento protezione di sponda a Porto Corsini	€ 7.500.000,00	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione nuovo ponte mobile sul Canale Candiano	€ 3.970.000,00	*
008039014	RAVENNA	Riqualificazione waterfront: completamento banchine a Marina di Ravenna; opere di urbanizzazione di Porto Corsini; sistemazione aree demaniali	€ 3.800.005,00	*
008039014	RAVENNA	Adeguamento banchine operative 2° stralcio (San Vitale) 2° lotto	€ 4.600.000,00	
015065116	SALERNO	Prolungamento del Molo Manfredi e consolidamento della testata del Molo 3 Gennaio	€ 14.600.000,00	
015065116	SALERNO	Consolidamento del Molo Trapezio Levante e della testata del Molo Manfredi	€ 27.300.000,00	
015065116	SALERNO	Prolungamento scogliera a protezione dello specchio acqueo di Santa Teresa	€ 1.775.000,00	
015065116	SALERNO	Realizzazione fabbricato servizi sulla banchina Ligea del porto commerciale	€ 4.942.115,00	
007009056	SAVONA	Esecuzione di campagna geo-archeologica nella Rada di Vado	€ 206.400,00	
007009056	SAVONA	Progettazione preliminare della piattaformamultipurposa	€ 2.580.765,00	
007009056	SAVONA	Eliminazione rischio idraulico Rio Pilalunga	€ 1.483.555,00	
007009056	SAVONA	Realizzazione del deposito auto multipiano alla zona 32	€ 4.064.320,00	*
007009056	SAVONA	Nuova viabilità porto di Savona - lotto 2: ampliamento terrapieno ex Italsider (opere foranee)	€ 9.596.260,00	*
007009056	SAVONA	Realizzazione del 3° accosto crocieristico a Savona	€ 8.772.790,00	
007009056	SAVONA	Progettazioni interventi PRUSST	€ 1.096.510,00	
007009056	SAVONA	Nuova sede dell'Autorità Portuale di Savona nelle aree demaniali ex italsider	€ 3.163.000,00	
016073027	TARANTO	Ampliamento e riqualificazione della darsena per mezzi nautici della Capitaneria di Porto nella rada di Mar Grande nel porto di Taranto	€ 11.248,90	
016073027	TARANTO	Lavori di rettifica e allargamento della banchina di levante del molo San Cataldo del porto di Taranto e preventiva bonifica dei fondali	€ 13.085,04	*
016073027	TARANTO	Risistemazione, arredo e riqualificazione a verde di aree pubbliche	€ 545.838,58	
016073027	TARANTO	Vasca di contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi del Porto di Taranto	€ 27.353.332,63	
016073027	TARANTO	Adeguamento ed ampliamento delle reti idriche e fognanti della zona levante e Opere di raccolta, collettamento e trattamento acque di pioggia nelle aree comuni del porto di Taranto	€ 36.729,85	
016073027	TARANTO	Centro Servizi Polivalente per usi portuali al Molo San Cataldo	€ 412.387,72	*
	TRIESTE	Lavori di infrastrutturazione mediante banchinamento e realizzazione dei piazzali retrostanti dell'area compresa tra lo scalo legnami e l'ex Italsider	€ 30.679.481,42	*
05027042	VENEZIA	Lavori di manutenzione dei canali di grande navigazione, inclusi escavi, smaltimenti, bonifiche e ogni altro intervento collegato finalizzato a garantire l'accessibilità nautica al porto di Venezia	€ 32.000.000,00	
05027042	VENEZIA	Sviluppo aree portuali, commerciali e cabotaggio	€ 29.140.000,00	*

18A01152

DECRETO 21 novembre 2017.

Determinazione del valore della componente di reddito percepito sotto forma di concessione gratuita di viaggio (CLC).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante testo unico delle imposte sui redditi ed, in particolare, il comma 4, lettera c-*bis*);

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 novembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2010, predisposto con riferimento al Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti relativo agli anni 2007 e 2008, con il quale ai fini della determinazione in denaro della componente del reddito da lavoro dipendente da assoggettare a tassazione, percepito sotto forma di concessione gratuita di viaggio dai dipendenti del settore ferroviario, si prevede l'applicazione dell'importo corrispondente all'introito medio per passeggero-chilometro pari a € 0,052;

Considerato che il Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti relativo agli anni 2015 e 2016 indica un valore del ricavo medio per passeggero-chilometro, riferito al trasporto ferroviario, pari a € 0,072;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica del suddetto decreto del 12 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della determinazione in denaro della componente del reddito da lavoro dipendente, percepito sotto forma di concessione gratuita dai dipendenti del settore ferroviario, si applica l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero-chilometro pari a € 0,072, come desunto dal Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti riferito agli anni 2015 e 2016, per una percorrenza media convenzionale di 2.600 chilometri.

2. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione.

Roma, 21 novembre 2017

Il Ministro: DELRIO

18A01117

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 febbraio 2018.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Revolade», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 185/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determina con la quale la società Novartis Europharm Ltd ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale REVOLADE;

Vista la domanda con la quale la società Novartis Europharm Ltd ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21 novembre 2017;

Vista la deliberazione n. 33 in data 18 dicembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale REVOLADE è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate.

Confezioni:

«25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pa/alu/pvc/alu)» 28 compresse - A.I.C. n. 039827023/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1202,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1984,61;

«50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pa/alu/pvc/alu)» 28 compresse - A.I.C. n. 039827050/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2405,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3969,21;

«25 mg - polvere per sospensione orale - uso orale - bustina (pet/opa/alu/ldpe)» - 30 bustine + 1 flacone per la ricostituzione + 1 siringa orale + 1 tappo a vite con capacità di porta siringa - A.I.C. n. 039827136/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1288,39.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2126,36.

Indicazioni terapeutiche:

«Revolade» è indicato in pazienti di età superiore ad un anno affetti da porpora trombocitopenica autoimmune (idiopatica) cronica (ITP) che sono refrattari ad altri trattamenti (ad esempio corticosteroidi, immunoglobuline).

«Revolade» è indicato in pazienti adulti affetti da infezione cronica da virus dell'epatite C (Hepatitis C virus, HCV) per il trattamento della trombocitopenia, quando il grado di trombocitopenia è il principale fattore che impedisce l'inizio o limita la possibilità di mantenere la terapia ottimale basata sull'interferone.

«Revolade» è indicato in pazienti adulti affetti da anemia aplastica acquisita grave (SAA), refrattari a precedente terapia immunosoppressiva o fortemente pretrattati e non eleggibili al trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Accordo prezzo volume come da condizioni negoziali.

Gli sconti dovranno essere applicati da parte dell'azienda ogni dodici mesi a partire dal 1° gennaio 2018 in funzione dei fatturati raggiunti;

l'ultimo sconto maturato continuerà ad essere applicato nei periodi successivi e, tale sconto potrà essere rinegoziato solo in aumento, a beneficio del Servizio sanitario nazionale, laddove pervenga una richiesta di rinegoziazione da una delle parti;

l'azienda è tenuta a comunicare ad AIFA, con cadenza semestrale, i dati del fatturato come su definito e, al raggiungimento dei valori soglia, ad applicare ogni dodici

mesi contestualmente le relative scontistiche sul prezzo di cessione alle strutture del Servizio sanitario nazionale in tabella;

l'Agenzia, sulla base dei dati consolidati, provvederà a verificare la corretta applicazione dello sconto da parte dell'Azienda;

viene confermato il Registro di monitoraggio web based come da determinazione AIFA n. 1682/2017 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2017;

i costi della scheda di arruolamento e della scheda di follow-up, sono a carico dalla società.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Revolade» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 febbraio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A01111

DETERMINA 7 febbraio 2018.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Igroton», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 188/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determina con la quale la società Amdipharm LTD ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Igroton;

Vista la domanda con la quale la società Amdipharm LTD ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale Igroton;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 14 giugno 2017;

Visti i pareri del Comitato prezzi e rimborso nelle sedute del 24 luglio 2017 e del 21 novembre 2017;

Vista la deliberazione n. 33 del 18 dicembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IGROTON è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione: «30 compresse 25 mg» in blister PVC - A.I.C. n. 016861015 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,54.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,54.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IGROTON è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 7 febbraio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A01110

DETERMINA 7 febbraio 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zyloric», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 191/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Teofarma S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zyloric»;

Vista la domanda con la quale la società Teofarma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 021259015;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta dell'8 novembre 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 21 novembre 2017;

Vista la deliberazione n. 33 del 18 dicembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ZYLORIC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 100 mg 50 compresse;

A.I.C. n. 021259015 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,39;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,29;

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zyloric» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 7 febbraio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A01109

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluifort»

Estratto determina AAM/PPA n. 93 del 2 febbraio 2018

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea: altra variazione, relativamente al medicinale FLUIFORT;

Codice pratica: VN2/2016/466.

È autorizzata la seguente variazione: aggiunta del produttore «Zhejiang Sanmen Hengkang Pharmaceutical Co., Ltd», No.1 Longxiang Road, Hairun Street, Sanmen, Zhejiang, China, per il principio attivo Carbocisteina sale di Lisina, monoidrato relativamente al medicinale FLUIFORT, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 023834056 - «2,7 g granulato per soluzione orale» 30 bustine;

A.I.C. n. 023834068 - «90 mg/ml sciroppo» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 023834118 - «2,7 g granulato per soluzione orale» 10 bustine;

A.I.C. n. 023834120 - «2,7 g granulato per soluzione orale» 20 bustine;

A.I.C. n. 023834132 - «2,7 g/10 ml sciroppo» 6 bustine in pet/pe/al/ldpe;

A.I.C. n. 023834144 - «2,7 g/10 ml sciroppo» 12 bustine in pet/pe/al/pe;

Titolare A.I.C.: Dompè farmaceutici S.P.A. (codice fiscale n. 00791570153) con sede legale e domicilio fiscale in via San Martino, 12 - 12/A, 20122 - Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01087

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lormetazepam Alter»

Estratto determina AAM/PPA n. 94 del 2 febbraio 2018

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II: C.I.11.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Introduzione di obblighi e condizioni relativi ad un'autorizzazione all'immissione in commercio, o modifiche ad essi apportate, relativamente al medicinale LORMETAZEPAM ALTER.

Codice pratica: VN2/2017/47.

È autorizzato l'aggiornamento del RMP relativamente al medicinale «Lormetazepam Alter», nelle forme e confezioni autorizzate.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.R.L. (codice fiscale 04483510964) con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7, 20144 - Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01088

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pharepa»

Estratto determina AAM/PPA n. 91 del 2 febbraio 2018

Autorizzazione delle variazioni: variazioni di tipo II: B.III.a.2) e B.I.a.2 *z)*, relativamente al medicinale PHAREPA;

Codice pratica: VN2/2016/245.

È autorizzato aggiornamento del dossier di registrazione per la parte relativa alla sostanza attiva eparina sodica del produttore laboratori derivati organici S.p.A. (LDO).

Aggiornamento di un certificato di conformità alla Farmacopea europea.

Relativamente al medicinale «Pharepa», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 034692018 - «25000 UI/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 034692020 - «25000 UI/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 034692032 - «5000 UI/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo ed endovenoso«» 10 fiale da 1 ml;

A.I.C. n. 034692044 - «25000 UI/ 5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 flaconi da 5 ml.

Titolare A.I.C.: Pharmatex Italia S.R.L. (codice fiscale 03670780158) con sede legale e domicilio fiscale in via Appiani, 22, 20121 - Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01089

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dermatop»

Estratto determina AAM/PPA n. 38/2018 del 23 gennaio 2018

C.I.4) C.I.z) C.I.3.z) Aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto con adeguamento del foglio illustrativo, a seguito delle raccomandazioni PRAC. Modifica del FI a seguito del test di leggibilità, adeguamento degli stampati al modello QRD modifica degli effetti indesiderati di «prednicarbato» sulla cute, presentando a sostegno, una clinical overview

relativamente al medicinale DERMATOP nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.A.

Codice pratica: VN2/2017/213 - N1B/2017/1266 - N1B/2015/4208

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01103

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sevoflurane Piramal»

Estratto determina AAM/PPA n. 36/2018 del 23 gennaio 2018

C.I.4) Aggiornamento del paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e aggiornamento del foglio illustrativo, al fine di armonizzare il medicinale corrente in linea con le informazioni di sicurezza del brand autorizzato in UK relativamente al medicinale «SEVOFLURANE PIRAMAL» nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 041479015 - «100% V/V liquido per inalazione» 1 flacone in vetro da 250 ml;

A.I.C. n. 041479027 - «100% V/V liquido per inalazione» 1 flacone in vetro/pvc da 250 ml.

Procedure: UK/H/4252/001/II/015.

Titolare AIC: Piramal Healthcare UK Limited.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01104

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Multibic»

Estratto determina AAM/PPA n. 35/2018 del 23 gennaio 2018

A.1, B.II.a.3.b.2), B.II.d.2.d), B.II.f.1.b.1), B.II.f.1.d), C.I.4), C.I.6.a) C.I.z) aggiunta di un'indicazione terapeutica con conseguenti modifiche nella forma farmaceutica e nella modalità di somministrazione. Test di leggibilità. Modifica stampati a seguito di nuovo dati clinici e di qualità. Adeguamento al QRD template. Modifiche degli eccipienti. Modifiche delle procedure test per il prodotto finito. Modifiche della shelf life e delle condizioni di conservazione del prodotto finito.

Modifica dell'indirizzo del Marketing Autorization Holder relativamente al medicinale «MULTIBIC» nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 036166054 - «soluzione per emofiltrazione senza potassio» 2 sacche da 5000 ml;

A.I.C. n. 036166066 - «soluzione per emofiltrazione con potassio» 2 mmol 2 sacche da 5000 ml;

A.I.C. n. 036166078 - «soluzione per emofiltrazione con potassio» 3 mmol 2 sacche da 5000 ml;

A.I.C. n. 036166080 - «soluzione per emofiltrazione con potassio» 4 mmol 2 sacche da 5000 ml.

Procedure: DE/H/0388/001-004/II/030/G - DE/H/0388/001-004/II/031/G - DE/H/0388/001-004/II/032/G.

Titolare AIC: Fresenius Medical Care Deutschland GMBH.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, commi 1, 2, 3 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01105

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vitamina C Teva»

Estratto determina AAM/PPA n. 12/2018 del 9 gennaio 2018

C.I.4) Aggiornamento degli stampati in linea con le nuove informazioni di sicurezza del CCSI.

C.I.2.a) Aggiornamento degli stampati in linea con il prodotto di riferimento e adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto delle etichette al QRD template.

C.I.z) Adeguamento del foglio illustrativo al modello QRD e presentazione dei risultati del test di leggibilità eseguito sul FI

relativamente al medicinale «VITAMINA C TEVA» nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 034627012 - «1000 mg compresse effervescenti» 10 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.

Codice pratica: VN2/2017/107 - N1B/2015/6146.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01106

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisomucil decongestionante nasale».

Estratto determina AAM/PPA n. 13/2018 del 9 gennaio 2018

C.I.4) Aggiornamento dei paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo; C.I.z) Aggiornamento del FI in seguito ai risultati del *Readability User Test*; aggiornamento del RCP e delle etichette secondo QRD template, relativamente al medicinale LISOMUCIL DECONGESTIONANTE NASALE nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 026371017 - «0,1% spray nasale, soluzione» flacone 10 g;

A.I.C. n. 026371029 - «0,1% gel nasale» tubo 15 g.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Sanofi S.p.a.

Codice pratica: VN2/2017/222 - N1B/2015/3757

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della determinazione n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01107

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bifrizide»

Estratto determina PPA n. 44/2018 del 24 gennaio 2018

Si autorizza la seguente variazione:

B.I.a.1.b) - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo).

Introduzione di un nuovo fabbricante del principio attivo Zofenopril:

Lusochimica S.p.A. - Via Giotto, 9 - 23871 - Lomagna (LC) - Italy relativamente alla specialità medicinale BIFRIZIDE, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Numero procedura: UK/H/0673/001/II/028

Titolare AIC: Istituto Luso Farmaco D'Italia S.p.A., C.F. 00714810157.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A01108

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Influcup»

Estratto determina AAM/PPA n. 92 del 2 febbraio 2018

Autorizzazione della variazione: Variazioni di tipo II: C.I.4 Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale INFLUCUP.

Codice pratica: VN2/2016/433.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.8 e 4.9 e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Influcup», nella forma e confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 041286016 - «500 mg polvere per soluzione orale» 10 bustine.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Iodosan S.p.a. (codice fiscale 05085580156) con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti - 20021 Baranzate (Milano), Italia.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A01112

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 febbraio 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,244
Yen	136,67
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,196
Corona danese	7,4433
Lira Sterlina	0,88568
Fiorino ungherese	309,6
Zloty polacco	4,1585
Nuovo leu romeno	4,6333
Corona svedese	9,8338
Franco svizzero	1,1599
Corona islandese	125,00
Corona norvegese	9,6108
Kuna croata	7,433
Rublo russo	70,4985
Lira turca	4,6774
Dollaro australiano	1,5664
Real brasiliano	4,0174
Dollaro canadese	1,5468
Yuan cinese	7,8248
Dollaro di Hong Kong	9,7288
Rupia indonesiana	16787,78
Shekel israeliano	4,2812
Rupia indiana	79,7435
Won sudcoreano	1352,64
Peso messicano	23,1245
Ringgit malese	4,8557
Dollaro neozelandese	1,7025
Peso filippino	64,169
Dollaro di Singapore	1,6387
Baht tailandese	39,223
Rand sudafricano	14,9635

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A01147

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 febbraio 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2329
Yen	134,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,233
Corona danese	7,4429
Lira Sterlina	0,88885
Fiorino ungherese	310,65
Zloty polacco	4,1644
Nuovo leu romeno	4,6445
Corona svedese	9,8685
Franco svizzero	1,1571
Corona islandese	125,00
Corona norvegese	9,7005
Kuna croata	7,4358
Rublo russo	70,7106
Lira turca	4,6647
Dollaro australiano	1,5728
Real brasiliano	4,0381
Dollaro canadese	1,5488
Yuan cinese	7,7446
Dollaro di Hong Kong	9,6403
Rupia indonesiana	16736,62
Shekel israeliano	4,297
Rupia indiana	79,2415
Won sudcoreano	1339,89
Peso messicano	23,192
Ringgit malese	4,8268
Dollaro neozelandese	1,6955
Peso filippino	63,544
Dollaro di Singapore	1,6314
Baht tailandese	38,941
Rand sudafricano	14,8719

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A01148

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 7 febbraio 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2338
Yen	134,84
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,23
Corona danese	7,443
Lira Sterlina	0,88675
Fiorino ungherese	309,81
Zloty polacco	4,1595
Nuovo leu romeno	4,6555
Corona svedese	9,8585
Franco svizzero	1,161
Corona islandese	125,00
Corona norvegese	9,6618
Kuna croata	7,4413
Rublo russo	70,5211
Lira turca	4,6681
Dollaro australiano	1,5684
Real brasiliano	4,007
Dollaro canadese	1,5445
Yuan cinese	7,7416
Dollaro di Hong Kong	9,6463
Rupia indonesiana	16729,4
Shekel israeliano	4,3076
Rupia indiana	79,2655
Won sudcoreano	1335,72
Peso messicano	23,0468
Ringgit malese	4,8155
Dollaro neozelandese	1,6897
Peso filippino	63,236
Dollaro di Singapore	1,6291
Baht tailandese	38,976
Rand sudafricano	14,764

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A01149

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 febbraio 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2252
Yen	134,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,247
Corona danese	7,4422
Lira Sterlina	0,87513
Fiorino ungherese	310,96
Zloty polacco	4,1695
Nuovo leu romeno	4,652
Corona svedese	9,8968
Franco svizzero	1,1555
Corona islandese	125,20
Corona norvegese	9,686
Kuna croata	7,4398
Rublo russo	70,8858
Lira turca	4,6701
Dollaro australiano	1,5694
Real brasiliano	4,0034
Dollaro canadese	1,5402
Yuan cinese	7,7549
Dollaro di Hong Kong	9,5795
Rupia indonesiana	16721,53
Shekel israeliano	4,2823
Rupia indiana	78,7715
Won sudcoreano	1335,37
Peso messicano	22,9938
Ringgit malese	4,8183
Dollaro neozelandese	1,6966
Peso filippino	63,308
Dollaro di Singapore	1,6288
Baht tailandese	39,01
Rand sudafricano	14,8007

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A01150

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 febbraio 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2273
Yen	133,59
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,335
Corona danese	7,4437
Lira Sterlina	0,8874
Fiorino ungherese	312,08
Zloty polacco	4,1903
Nuovo leu romeno	4,6563
Corona svedese	9,9448
Franco svizzero	1,15
Corona islandese	125,2
Corona norvegese	9,7983
Kuna croata	7,4435
Rublo russo	71,5055
Lira turca	4,697
Dollaro australiano	1,5721
Real brasiliano	4,0244
Dollaro canadese	1,5475
Yuan cinese	7,7362
Dollaro di Hong Kong	9,5985
Rupia indonesiana	16763,69
Shekel israeliano	4,3273
Rupia indiana	79,0045
Won sudcoreano	1336,19
Peso messicano	23,0932
Ringgit malese	4,86
Dollaro neozelandese	1,6952
Peso filippino	63,324
Dollaro di Singapore	1,6321
Baht tailandese	39,028
Rand sudafricano	14,8761

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

18A01151

MINISTERO DELL'INTERNO

Determinazione della sanzione ad alcuni comuni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013, a seguito di accertamento successivo.

Si comunica che in data 7 febbraio 2018 è stato emanato il decreto del direttore centrale della finanza locale concernente la determinazione della sanzione ad alcuni comuni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2013, a seguito di accertamento successivo.

Il testo del decreto è pubblicato integralmente sul sito del Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, alla pagina http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documenti/decreto-7-febbraio-2018

18A01116

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 10 adottata dall'Assemblea nazionale dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari del 26 novembre 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000996/VET-L-72 del 24 gennaio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 10 adottata dall'Assemblea nazionale dei delegati dell'ENPAV in data 26 novembre 2016, concernente modifiche all'art. 14, comma 4 del «Regolamento di attuazione dello Statuto».

18A01085

Approvazione della delibera n. 130/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti del 4 ottobre 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000994/GEO-L-141 del 24 gennaio 2018 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 130/2017 adottata dal Consiglio di amministrazione della CIPAG in data 4 ottobre 2017, con la quale la Cassa quantifica, per l'anno 2018, l'importo del contributo soggettivo ed integrativo minimo, adegua i trattamenti pensionistici nonché gli scaglioni di reddito per il calcolo della pensione.

18A01086

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti, per l'anno 2018.

Con decreto n. 2766 dell'8 febbraio 2018 della Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari è approvato l'elenco dei laboratori competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88» per l'anno 2018.

Il suddetto decreto ministeriale, a norma dell'art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

18A01118

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-041) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00